



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1303 DEL 04/09/2019

Settore LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: “PROGETTO PER LA SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 349 COSTO IN COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO”. AVVIO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO MEPA DELL’AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO - MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ VEICOLARE.

CUP:F97H19000030003

CIG: 8017796E8E

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-il tratto di Strada Provinciale 349 Costo, dal km 76+700 al km 86+400 in comune di Cogollo del Cengio, specie nel periodo aprile – ottobre, viene percorsa ad alta velocità sia da autoveicoli che da motocicli e, soprattutto questi ultimi danno origine a delle vere e proprie gare di velocità e di evoluzioni. Tale comportamento nel corso degli anni ha portato a molteplici sinistri anche mortali;

-la Provincia di Vicenza ha avviato un percorso volto ad incrementare il livello di sicurezza per la cittadinanza sul territorio avente l’obiettivo, tra quelli previsti, di attuare interventi di sviluppo e di potenziamento della vigilanza della sicurezza urbana e stradale;

- nel bilancio di previsione 2018-2020 era stato previsto uno specifico stanziamento per la “*Messa in sicurezza SP Costo autovelox con tutor*”, implementato con la deliberazione di Consiglio n. 20 del 8/7/2019 in considerazione delle modifiche intervenute al progetto relativamente al noleggio del sistema di rilevamento della velocità veicolare;

- in particolare si vuole concretizzare tale percorso con l’installazione di idonee apparecchiature elettroniche atte a rilevare il superamento dei limiti di velocità veicolare e l’installazione dei sistemi di videosorveglianza con funzione di lettura delle targhe dei veicoli, funzionanti in qualsiasi condizione meteorologica e di luce. Si prevede il collegamento diretto alla centrale operativa delle Forze dell’Ordine ai fini del controllo immediato di eventuali veicoli sospetti;

- a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 1337 del 13/11/2018 è stato affidato, ai sensi degli

artt. 31 c. 8 e art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e s.m.i. il Servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica e progettazione esecutiva, di redazione del piano della manutenzione, del piano della sicurezza e coordinamento, di direzione dei lavori (con redazione del certificato di regolare esecuzione), di tenuta dei rapporti con il comitato provinciale per l'ordine e la pubblica sicurezza, di redazione di integrazione al regolamento comunale videosorveglianza con studio di una nuova centrale operativa in Provincia di Vicenza allo STUDIO PICCIONI Associato PICCIONI Geom. Mario e PICCIONI Dott. Ing. Pierluca con sede in Via Giacomo Bertesi, 9 - 26015 Soresina (CR) – P.IVA 01002970190, dietro il compenso di € 11.700,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

Preso atto che:

- lo Studio incaricato ha presentato, il progetto definitivo/esecutivo, agli atti d'ufficio e prot. al n. 28492 del 22 maggio 2019;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Matteo Calabrese, dopo aver effettuato le verifiche previste dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, ha validato il progetto definito ai sensi del comma 8 dello stesso articolo con rapporto del 06/08/2019, prot. n. 42513;
- il progetto di cui si parla presenta il seguente quadro economico:

"PROGETTO PER LA SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 349 COSTO IN COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO"				
ZD925B5A8F				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 8.611,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
		<i>Totale importo lavori</i>		€ 8.611,00
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi di noleggio sistema di rilevamento della velocità veicolare (art. 142 CdS) e telecamere lettura targhe		€ 205.000,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.360,00
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO			€ 213.611,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Spese tecniche		€ 11.700,00
	B.4	CNPAIA su spese tecniche 4%		€ 468,00
	B.5	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.6	Imprevisti (max. 8%)		€ 16.537,48
	B.7	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni		€ 0,00
	B.8	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00
	B.9	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% su importo totale lavori A+B+C)		€ 3.455,54
	B.10	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2% su A+B+C) per acquisto di beni, strumentazioni ecc.		€ 863,88
	B.11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.12	Spese ANAC		€ 225,00
	B.13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.14	Spese per pubblicità (solo per procedura aperta)		€ 3.000,00
B.15	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 36.249,90

		C. I.V.A.		
I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 1.894,42
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 45.100,00
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 519,20
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (eccetto ANAC e Pubblicità)	22%	€ 7.265,48
			Totale IVA	€ 54.779,10
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 307.000,00

e si compone dei seguenti elaborati:

1. RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO - art. 34
 - 1.1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DI PROGETTO
 - 1.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - 1.2.1. Documentazione fotografica S.P. 349 al chilometro 79+990
 - 1.2.2. Documentazione fotografica S.P. 349 al chilometro 84+800
 2. RELAZIONI SPECIALISTICHE - art.35
 - 2.1 RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA
 3. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO - art. 36
 - 3.1 STATO DI PROGETTO al Km 79+990 - Planimetria, prospetto e sezione
 - 3.2 STATO DI PROGETTO al Km 84+800 - Planimetria, prospetto e sezione
 - 3.3 STATO DI PROGETTO ai Km 79+990 e 84+800 - Segnaletica - Planimetria generale
 4. CALCOLO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE - art. 37
 - 4.1 RELAZIONE DI CALCOLO ED ILLUSTRATIVA OPERE IN CEMENTO ARMATO
 - 4.2 CEMENTI ARMATI - CARPENTERIA FERRO - Tracciamento Fondazioni - Fili Fissi
 5. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - art. 38
 - 5.1 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
 - NORMALE, MANUALE D'USO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
 6. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - art. 39
 - 6.1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
 - 6.1.1. Tabella senso unico alternato regolato da movieri
 - 6.1.2. Tabella senso unico alternato regolato da semaforo
 - 6.2 LAYOUT PSC al Km 79+990
 - 6.3 LAYOUT PSC al Km 84+800
 - 6.4 STIMA ONERI SICUREZZA
 - 6.5 FASCICOLO DELL'OPERA
 - 6.6 QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 7. CRONOPROGRAMMA LAVORI - art. 40
 - 7.1 CRONOPROGRAMMA
 8. ELENCO PREZZI UNITARI - art. 41
 - 8.1 ELENCO PREZZI UNITARI
 9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO - art. 42
 - 9.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - 9.2 USTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
 - 9.3 QUADRO ECONOMICO
 10. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI - art.30
 - 10.1 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
 11. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - art. 43
 - 11.1 SCHEMA DI CONTRATTO
 - 11.2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ritenuto, per quanto sopra:

- di avviare la procedura di gara al fine di affidare la realizzazione del progetto in oggetto, impegnando contestualmente la spesa necessaria;
- di procedere all'individuazione del soggetto affidatario mediante ricorso al mercato elettronico MEPA, nel quale sono presenti operatori in possesso dei requisiti per la realizzazione del progetto stesso;
- di inviare apposita Richiesta di Offerta (RdO) a n. 5 operatori - di cui all'**elenco sub A)** sottratto alla pubblicazione - secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico;
- di procedere all'affidamento del progetto in parola con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e dei pesi tecnici definiti nell'allegato al presente provvedimento **sub B)** e con il seguente importo a base di gara:
€ 213.611,00, (comprensivo sia dei lavori che dei servizi di noleggio sistema di rilevamento della velocità veicolare), oneri della sicurezza (pari a € 2.360,00) e fiscali esclusi e, quindi, complessivamente pari ad **€ 263.484,62 IVA inclusa**
- di approvare il **Capitolato d'Appalto** secondo il testo **allegato sub C)** alla presente determinazione;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. di avviare una procedura di individuazione del contraente, cui affidare la realizzazione del "PROGETTO PER LA SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 349 COSTO IN COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO", per l'importo posto a base di gara pari a **€ 213.611,00** = oneri della sicurezza pari ad € 2.360,00 ed IVA esclusi, mediante invio di apposita Richiesta di Offerta (RdO) secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico;
2. di invitare per la gara i n. 5 operatori economici di cui all'allegato A) non soggetto a pubblicazione;
3. di prevedere l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di approvare i criteri di valutazione tecnica di gara e il Capitolato d'Appalto, rispettivamente allegati al presente provvedimento sub B) e sub C) per farne parte integrante;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 292.112,22 IVA inclusa alla Missione 10 Trasporti e mobilità, Programma 05 Interventi per la viabilità, rispettivamente all'art. 979 Canoni di locazione per € 250.100,00 e all'art. 865 Interventi per la mobilità per € 42.012,22 del Bilancio 2019, dando atto che l'importo di € 14.887,78 risulta già impegnato con D.D. n. 1337/2018, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno		Anno di pagamento delle somme	
1° - 2019 -	€ 292.113,00	1° - 2019 -	€ 87.633,90
2° - 2020 -	€	2° - 2020 -	€ 204.479,10
3° - 2021 -	€	3° - 2021 -	€
Totale	€ 292.113,00	Totale	€ 292.113,00

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
8. di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 04/09/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ing. Matteo Calabrese



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1303 DEL 04/09/2019

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 1454 / 2019

OGGETTO: “PROGETTO PER LA SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 349 COSTO IN COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO”. AVVIO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO MEPA DELL’AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO - MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ VEICOLARE.

CUP: F97H19000030003
CIG: 8017796E8E

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 06/09/2019

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 1303 del 04/09/2019

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 1454 / 2019

OGGETTO: “PROGETTO PER LA SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE 349 COSTO IN COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO”. AVVIO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO MEPA DELL’AFFIDAMENTO DELLE OPERE E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO - MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ VEICOLARE.

CUP: F97H19000030003

CIG: 8017796E8E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 890 e 891 del 2019

Accertamento: //

Vicenza, 06/09/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

ALLEGATO B)

Criteria di selezione tecnica della migliore offerta

La selezione della migliore offerta avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2 del Codice) sulla base dei seguenti riferimenti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70

Modalità di attribuzione dei punteggi riferiti all'offerta tecnica

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dall' Ente Pubblico ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA PROPOSTA DAL CONCORRENTE IN RELAZIONE AL SISTEMA PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' VEICOLARE	Modalità con cui si esprime la propria offerta tecnica barrare l'opzione che si intende offrire
<p>VOCE 1 - TECNOLOGIA UTILIZZATA DALLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA': punti max 20</p> <p>A) Rilevazione degli illeciti tramite tecnologia radar o laser quindi senza nessun intervento sulla sede stradale: se l'apparato opera con tale sistema: punti 5</p> <p>B) Rilevazione degli illeciti tramite tecnologia di analisi video delle immagini (stereometrico) effettuando il tracking (inseguimento) e la ricostruzione tridimensionale del veicolo transitante: punti 20</p> <p>Il concorrente deve indicare <u>una sola tra le due opzioni A) e B)</u>. In caso contrario (nessuna opzione individuata o due opzioni individuate), il concorrente sarà escluso)</p>	<p><input type="checkbox"/> Tecnologia A) 5 punti</p> <p><input type="checkbox"/> Tecnologia B) 20 punti</p>
<p>VOCE 2 – MIGLIORE LEGGIBILITA' DELL'EVENTO INFRAZIONE IN TERMINE DI FOTOGRAMMI FORNITI: punti max 15</p> <p><u>I fotogrammi devono essere estrapolati in modo automatico</u>, ovvero senza alcun intervento dell'operatore in merito alla scelta dei fotogrammi</p> <p>A) Se il documento di violazione contiene una immagine sempre in bianco e nero dove si possa riconoscere targa del veicolo e una immagine panoramica di contesto sempre a colori del veicolo in violazione: punti 5</p> <p>B) Se il documento di violazione contiene una immagine del dettaglio targa (<u>ovvero un fotogramma sempre in bianco e nero che pone bene in evidenza ed in primo piano solo il campo targa</u>), due immagini sempre in bianco e nero dove si possa riconoscere targa e sagoma del veicolo (scattate i due istanti diversi), due immagini panoramiche di contesto sempre a colori (scattate i due istanti diversi): punti 15</p> <p>Il concorrente deve indicare <u>una sola tra le opzioni A) e B)</u>. In caso contrario (nessuna opzione individuata o due opzioni individuate), verrà attribuito punteggio pari a zero.</p>	<p>Tecnologia A) 5 punti</p> <p>Tecnologia B) 15 punti</p>

<p><u>Comprova del requisito tecnico dichiarato:</u></p> <p>Il concorrente in relazione all' opzione indicata deve allegare (pena assegnazione punteggio pari a zero) n.2 diversi documenti di violazione (notturno e diurno) generati dalla stessa tipologia di apparecchiatura offerta in sede di gara e proveniente da un impianto utilizzato da un Ente Pubblico, quale comprova del requisito dichiarato</p>	
<p>VOCE 3 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PRESENTI SUL DOCUMENTO DI VIOLAZIONE RISPETTO A QUELLE MINIME RICHIESTE: punti max 5</p> <p>A) Se il documento di violazione contiene sovrascritti: estremi dei decreti di omologazione/approvazione/estensione, estremi del produttore e/o titolare dell'apparecchiatura di omologazione (ragione sociale e sede). Quanto richiesto dovrà comparire in modo automatico e senza andare ad intaccare l'autenticità del rilievo prodotto dall'apparecchiatura elettronica omologata e senza necessità di intervento manuale da parte di un operatore: punti 2</p> <p>B) Se il documento di violazione contiene sovrascritti: estremi dei decreti di omologazione/approvazione/estensione, estremi del produttore e/o titolare dell'apparecchiatura di omologazione (ragione sociale e sede), indicazione grafica (marker) inserita sui fotogrammi, contrassegnante in modo inequivocabile il veicolo rilevato in violazione, in modo da contribuire a dare con maggiore certezza sul veicolo rilevato in caso di contestazione mossa da parte del trasgressore. Quanto richiesto dovrà comparire in modo automatico e senza andare ad intaccare l'autenticità del rilievo prodotto dall'apparecchiatura elettronica omologata e senza necessità di intervento manuale da parte di un operatore: punti 5</p> <p><u>Comprova del requisito tecnico dichiarato:</u></p> <p>Il concorrente deve indicare <u>una sola tra le opzioni A) e B)</u>. In caso contrario (nessuna opzione individuata, due opzioni individuate, verrà assegnato punteggio pari a zero).</p> <p>Il concorrente in relazione all' opzione indicata deve allegare (pena assegnazione punteggio pari a zero) n. 1 documento di violazione generato dalla stessa tipologia di apparecchiatura offerta in sede di gara e proveniente da un impianto utilizzato da un Ente Pubblico, quale comprova del requisito dichiarato</p>	<p><input type="checkbox"/> Tecnologia A) 2 punti</p> <p><input type="checkbox"/> Tecnologia B) 5 punti</p>
<p>VOCE 4 – TECNOLOGIA PER GARANTIRE LA PRIVACY: punti max 6</p> <p>Apparecchiatura dotata di tecnologia per l'oscuramento automatico della targa (e del lunotto anteriore, ove la condizione lo richieda) dei veicoli eventualmente ripresi nei fotogrammi dell'illecito ed estranei all'illecito stesso (anche nel caso in cui due veicoli si trovino a transitare contemporaneamente sulla stessa corsia di marcia controllata dall'apparecchio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'apparecchiatura è dotata della tecnologia: punti 6 <p><u>Comprova del requisito tecnico dichiarato:</u></p> <p>Il concorrente deve allegare (pena assegnazione punteggio pari a zero) n. 3 diversi documenti di violazione generati dalla stessa tipologia di apparecchiatura offerta in sede di gara e provenienti da uno o più impianti utilizzati da uno o più Enti Pubblici, nel quale si dimostrino le seguenti casistiche:</p>	<p>Tecnologia offerta 6 punti</p>

<p>1) transito parallelo e contemporaneo all'interno della stessa corsia sottoposta a controllo (sorpasso), nel quale sia presente un veicolo colto in infrazione (ripresa posteriore) ed uno estraneo all'infrazione quindi con oscuramento automatico della targa (posteriore);</p> <p>2) transito parallelo e contemporaneo su due corsie diverse (sorpasso) nel quale sia presente un veicolo colto in infrazione (ripresa posteriore) ed uno estraneo all'infrazione quindi con oscuramento automatico della targa (posteriore);</p> <p>3) transito parallelo e contemporaneo su due corsie diverse nel quale sia presente un veicolo colto in infrazione (ripresa posteriore) ed uno estraneo all'infrazione in avvicinamento frontale quindi con oscuramento automatico della targa anteriore e del lunotto anteriore;</p>	
<p>VOCE 5 - RILEVAZIONI MULTIPLE: punti max 6</p> <p>Rilevazione dell'eccesso di velocità dei veicoli indipendentemente dalla loro traiettoria, ovvero per transiti multipli e contemporanei anche all' interno della stessa corsia) per transiti in sorpasso sulla corsia opposta a quella controllata e per transiti accodati a breve distanza su tutte le corsie controllate. Per ogni rilevazione deve essere generato automaticamente e senza l' intervento manuale dell' operatore, un distinto documento di violazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L' apparecchiatura è dotata della tecnologia: punti 6 <p><u>Comprova del requisito tecnico dichiarato:</u></p> <p>Il concorrente deve allegare (pena assegnazione punteggio pari a zero) n. 2 diversi documenti di violazione generati dalla stessa tipologia di apparecchiatura offerta in sede di gara e provenienti da uno o più impianti utilizzati da uno o più Enti Pubblici clienti, nel quale si dimostrino le seguenti casistiche:</p> <p>1) transito parallelo e contemporaneo all' interno della stessa corsia sottoposta a controllo (sorpasso), nel quale sia presente un veicolo colto in infrazione ed uno estraneo all' infrazione (entrambi ripresi posteriormente);</p> <p>2) transito in sorpasso sulla corsia opposta.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>Tecnologia offerta 6 punti</p>
<p>VOCE 6: ULTERIORI FUNZIONALITA' DELLE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE: punti max 5</p> <p>L' apparecchiatura è omologata / approvata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevazione della velocità veicolare media (in una sezione di strada) - documentazione di infrazioni (foto e filmato) in area semaforica (art. 146 C3 CdS) <p><u>Comprova del requisito tecnico dichiarato:</u></p> <p>Il concorrente deve allegare copia (pena assegnazione punteggio pari a zero) dei decreti di omologazione/approvazione del dispositivo offerto</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>La funzionalità viene offerta 5 punti</p>
<p>VOCE 7: RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI ATTIVABILE IN MODALITA' BIDIREZIONALE: punti max 5</p> <p>L' apparecchiatura è omologata per la rilevazione delle violazioni in modalità bidirezionale con ripresa posteriore e frontale (oscuramento automatico del lunotto anteriore).</p> <p>Nel caso in cui l'apparecchiatura proposta non abbia apposita omologazione è</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>La funzionalità viene offerta 5 punti</p>

<p>considerata valida la fornitura di nr. 2 apparati monodirezionali con ripresa posteriore, per ciascun punto di rilevazione (per un totale di 4 sistemi di rilevazione). Ogni apparato dovrà rilevare i veicoli transitanti su due corsie di marcia, in modo tale documentare violazioni per eccesso di velocità anche nel caso in cui essi si trovino nella corsia opposta (sorpasso).</p>	
<p>VOCE 8: CENTRO DI CONTROLLO, SOFTWARE GESTIONALE RELATIVO ALLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI: punti max 8</p> <p>Il concorrente dovrà inserire una propria descrizione tecnica il più dettagliata possibile in cui venga presentato il software gestionale offerto ed all'eventuale integrabilità dei dati informatici provenienti dagli apparati di rilevazione direttamente su piattaforme software già in uso presso il Comando di Polizia Locale. L'elaborato tecnico dovrà essere composto da un massimo di 10 facciate (esclusa copertina ed indice) in carattere Times New Roman dimensione 12, interlinea 1,0. Verranno valutati dalla commissione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semplicità di utilizzo del software, con particolare riferimento alla convulsa delle violazioni ed alla generazione del flusso sanzionatorio verso terze parti; ▪ Funzionalità generali del software in termini di qualità/completezza ed eventuali migliorie rispetto alle caratteristiche minime richieste; ▪ Modalità di interfacciamento del flusso sanzionatorio con gestionale di terze parti (SeGec di MegASP) con particolare attenzione al grado d'integrazione già utilizzato/sviluppato dal concorrente presso altre amministrazioni pubbliche; ▪ Grado d'integrazione e gestione software con di altri sistemi di rilevazione, eventualmente anche in già uso presso il Comando di Polizia locale; ▪ Grado d'integrazione e gestione dei dati informatici provenienti dagli apparati di rilevazione offerti verso le piattaforme informatiche già in uso presso l'Ente. ▪ Fattibilità dell'offerta e realizzazione in termini di semplicità ed impatto sulle strutture informatiche dell'Ente; 	<p>MAX PUNTI 8</p>
<p>Totale</p>	<p>70</p>

Gli elementi migliorativi eventualmente indicati nell'elaborato progettuale non comporteranno costi aggiuntivi rispetto all'offerta economica presentata dal concorrente, sono da intendersi interamente compresi in essa.

Documentazione da fornire all'interno dell'offerta tecnica:

Allegati fotografici (da caricare sempre nella busta tecnica del portale MEPA) Caratteristiche dei files contenuti:

- files relativi alla **VOCE 2** (solo se si intende ottenere i relativi punti)
- files relativi alla **VOCE 3** (solo se si intende ottenere i relativi punti)
- files relativi alla **VOCE 4** (solo se si intende ottenere i relativi punti)
- files relativi alla **VOCE 5** (solo se si intende ottenere i relativi punti)
- copia dei decreti di omologazione/approvazione del dispositivo offerto, alla **VOCE 6** (solo se si intende ottenere i relativi punti)
- elaborato tecnico alla **VOCE 8** (solo se si intende ottenere i relativi punti)

Obbligatoriamente (pena esclusione) copia dei decreti di omologazione / estensione unitamente al manuale/manuali di installazione, uso e manutenzione depositato presso il Ministero che ne ha rilasciato l'omologazione, ed altri elementi di comprova come richiesto.



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
36100 VICENZA (VI) – Contrà Gazzolle, 1

Lavori di	
<p>PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO, ai sensi degli art. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010, per l'installazione di due postazioni di rilevazione della velocità ai Km 79+990 e 84+800, in Comune di Cogollo del Cengio (Vi), Strada Provinciale 349 "Costo".</p>	
CUP: _____	CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo	213.611,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.360,00
3	Lavori in economia previsti nel contratto	0,00
A	Totale appalto (1 + 2 + 3)	215.971,00

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....
Art. 2	Ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Categorie dei lavori.....
Art. 5	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto.....
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9	Fallimento dell'appaltatore
Art. 10	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori.....
Art. 15	Proroghe
Art. 16	Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Art. 17	Sospensioni ordinate dal R.U.P.....
Art. 18	Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione.....
Art. 19	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità ⁽¹⁾
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 21	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22	Lavoro a corpo
Art. 23	Eventuali lavori a misura
Art. 24	Eventuali ⁽²⁾ lavori in economia
Art. 25	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26	Divieto di ⁽³⁾ anticipazione.....
Art. 27	Pagamenti in acconto
Art. 28	Pagamenti a saldo.....
Art. 29	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 30	Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....
Art. 31	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Art. 32	Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Art. 33	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34	Cauzione provvisoria
Art. 35	Cauzione definitiva
Art. 36	Riduzione delle garanzie.....
Art. 37	Obblighi assicurativi dell'appaltatore.....

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 38 Variazione dei lavori
- Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali.....
- Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ⁽⁴⁾
- Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza.....
- Art. 45 Piano operativo di sicurezza.....
- Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 47 Subappalto.....
- Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 50 Accordo bonario e transazione.....
- Art. 51 Definizione delle controversie
- Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....
- Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 56 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati.....

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 59 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 62 Terre e rocce da scavo.....
- Art. 63 Custodia del cantiere.....
- Art. 64 Cartello di cantiere
- Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
- Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse

ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA

- Allegato A – Elementi principali della composizione dei lavori.....
- Allegato B – Riepilogo degli elementi principali del contratto
- Allegato C – Elaborati integranti il progetto a base di gara.....
- Allegato D – Cartello di cantiere.....

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato generale d'appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **Progetto per la sicurezza della Strada Provinciale 349 "Costo" in Comune di Cogollo del Cengio (VI). Installazione di due postazioni di rilevazione della velocità ai Km 79+990 e 84+800;**
 - b) descrizione sommaria: **Installazione di due postazioni di rilevazione della velocità;**
 - c) ubicazione: **ai Km 79+990 e 84+800, in Comune di Cogollo del Cengio (Vi), Strada Provinciale 349 "Costo".**

2.1 Oggetto dell'affidamento è il servizio di noleggio di DUE apparecchiature elettroniche digitali per il rilievo delle infrazioni di cui all' art. 142 ed art. 201 del vigente Codice della Strada in postazione fissa (non rimovibile) e permanente, senza l'obbligo di contestazione immediata. Sono inoltre incluse le seguenti prestazioni:

- installazione e manutenzione delle apparecchiature;
- la formazione e l'assistenza del personale all'uso delle attrezzature e dei software necessari alla loro gestione;
- la fornitura della dotazione hardware e software necessaria all'utilizzo del sistema;
- la fornitura, la posa e la manutenzione ordinaria e straordinaria di segnaletica verticale di preavviso della postazione di rilevazione delle infrazioni.

L'apparato oggetto di fornitura dovrà essere fornito nelle modalità e con le caratteristiche tecniche di seguito indicate nel presente capitolato. L'appalto avrà la durata di mesi 28 decorrenti dalla data di collaudo. Il servizio dovrà uniformarsi alla realtà del sistema informativo e della piattaforma informatica per la gestione delle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada.

Il presente capitolato regola una parte delle prestazioni sinallagmatiche tra l'Ente denominato Provincia di Vicenza (d'ora in avanti "Provincia") e l'Impresa Appaltatrice (d'ora in avanti "Impresa") risultata definitivamente aggiudicataria della procedura di diritto pubblico di cui all'oggetto. Le restanti prestazioni sinallagmatiche sono rinvenibili:

- nel contratto sottoscritto dalle parti, di cui questo documento costituisce un allegato;
- nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara;

Il rapporto giuridico intercorrente tra l'Impresa e la Provincia si configura come un contratto di appalto di servizi, classificato con il Codice CPV "75240000-0 "Servizi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico".

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. Costituendo tale servizio un contratto di appalto, sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i materiali/prodotti, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Impresa è consapevole che nella formulazione del prezzo indicato in sede di offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti costituenti il contratto. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche controlli sulle prestazioni contrattuali; è tenuta altresì a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. L'Impresa ha effettuato, prima di presentare offerta, un sopralluogo prendendo visione e coscienza dei luoghi dando atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione e della frequentazione degli stessi
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Prima dell'avvio del servizio l'Impresa deve nominare un Referente preposto alla direzione del servizio dotato di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, di piena conoscenza delle norme del settore in argomento nonché munito dei poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato. Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare la Provincia dell'andamento dell'esecuzione del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dall'Impresa in sua temporanea sostituzione. Dovranno essere altresì indicati i ruoli dei referenti per la gestione operativa. La Provincia si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dalla Provincia come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Impresa. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di Legge. In caso di sostituzione del Referente il nuovo nominativo deve essere comunicato al Comune entro 7 giorni, in mancanza della quale si applica una penale pari ad Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 30 giorni la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (d'ora in avanti C.C.). Il Servizio non può comunque prendere avvio senza che l'Impresa abbia comunicato il nominativo in questione. In attuazione della previsione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale -CAD) si dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese (relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale. Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal DPCM 22 luglio 2011 che ha fissato il termine al 1luglio 2013 a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà

avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta. Qualora il servizio di PEC non dovesse essere momentaneamente attivo, le comunicazioni saranno sostituite con la Raccomandata A/R.

6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
_____	_____

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso	213.611,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	2.360,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2)	215.971,00

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all'esecuzione del lavoro a corpo.
3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori

(OPZIONE 2: lavori in appalto di importo superiore a 150.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro)

(nell'ambito dell'opzione 2, scegliere una delle seguenti due sub-opzioni)

(sub-opzione 2.a: senza categorie scorporabili)

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere generali/specializzate ⁽⁵⁾ «O_____» - _____ ⁽⁶⁾.
2. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

(sub-opzione 2.b: con categorie scorporabili)

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/specializzate ⁽⁷⁾ «OG11» - Impianti tecnologici. ⁽⁸⁾
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: ⁽⁹⁾

(solo se sono presenti «strutture, impianti e opere speciali» elencati all'art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% del totale dei lavori) ⁽¹⁰⁾

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria «O___» **(oppure)** alle categorie «O___; O___; O___», non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna ⁽¹¹⁾ di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori in appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.3):

a.1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione; i requisiti possono essere ridotti alla misura non inferiore al 70% (settanta per cento) dell'importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, con l'obbligo di subappaltare la parte di cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo della parte di cui non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma 1;

a.2) attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i di cui al successivo punto a.3); ⁽¹²⁾

a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella:

declaratoria:	Categoria/e SOA pertinenti	importo (> 15%)	Importi minimi conseguiti nel quinquennio		% di incidenza sul totale
			Lavori	Costo del personale	
1)	O___				
2)	O___				
3)	O___				

(solo se sono presenti opere generali - serie OG - oppure opere specializzate a qualificazione obbligatoria così individuate nell'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, non ricadenti nella fattispecie precedente) ⁽¹³⁾

b) ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), ⁽¹⁴⁾ indicati nel bando di gara / nella lettera di invito ⁽¹⁵⁾, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante in raggruppamento temporaneo. Se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso l'esecutore (sia

esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>importo (> 10%)</i>	<i>classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1)		O__			
2)		O__			
3)		O__			

(solo se sono presenti lavori appartenenti a categorie specializzate - serie OS - non indicate a qualificazione obbligatoria nell'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore a 150.000 euro, non ricadenti nelle fattispecie precedenti) ⁽¹⁶⁾

c) ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, indicati nel bando di gara / nella lettera di invito ⁽¹⁷⁾, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>importo (> 10%)</i>	<i>classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1)		O__			
2)		O__			
3)		O__			

3. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta a euro _____.

ATTENZIONE: in caso di presenza di lavorazioni appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30: (articolo 79, comma 16, secondo periodo, d.P.R. n. 207 del 2010).

Annotazione per chi redige il Capitolato, se nell'intervento sono previste lavorazioni scorporabili appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30, procedere come segue:

- 1. sommare l'importo delle tre categorie (OS3 + OS28 + OS30);**
- 2. controllare che sussistano contemporaneamente le seguenti 3 condizioni:**
 - 2.1. l'importo della categoria OS3 sia pari o superiore al 10% di (OS3 + OS28 + OS30);**
 - 2.2. l'importo della categoria OS28 sia pari o superiore al 25% di (OS3 + OS28 + OS30);**
 - 2.3. l'importo della categoria OS30 sia pari o superiore al 25% di (OS3 + OS28 + OS30);**
- 3. se ricorrono tutte le tre condizioni precedenti, allora individuare la sola categoria OG11, per un importo pari alla somma degli importi di OS3, OS28 e OS30;**
- 4. se anche una sola delle tre condizioni precedenti non ricorre, allora individuare singolarmente le categorie OS3, OS28 e OS30, con i relativi importi separati;**
- 5. se anche una sola delle tre categorie OS3, OS28 oppure OS30 è assente, non necessita alcuna verifica, non può essere individuata la categoria OG11 bensì la categoria o le due categorie specializzate presenti con i relativi importi separati;**
- 6. resta fermo che, in tutti i casi, il possesso dei requisiti nella categoria OG11, anche se non prevista in applicazione dei precedenti punti 4 o 5, è idoneo al fine di concorrere ed assumere i lavori appartenenti alle categorie OS3, OS28 e OS30.**

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: ⁽¹⁸⁾

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro			Inci- denza % (19)	
			Lavori		oneri sicurezza [2]		totale [1 + 2]
			Importo [1]	Incidenza % del personale			
1	O__					
2	O__					
3	O__					
		3.a%				
		3.b%				
4	O__					
5	O__					
6	O__					
7	O__					
8	O__					
		8.a%				
		8.b%				
		8.c%				
9	O__					
10	O__					
11	O__					
		11.a%				
		11.b%				
12	O__					
13	O__					
TOTALE A CORPO						100,00	
Eventuali ⁽²⁰⁾ lavori in economia previsti dal contratto							
TOTALE GENERALE APPALTO							

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1)

2. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

- a) opere da _____;
- b) opere da _____;
- c) opere da _____;

d) opere da _____.

(opzione 2)

2. I lavori individuati al comma 1, numeri _____ devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 5, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 161, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 ⁽²¹⁾;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
- 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
- 4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell'appaltatore

- 1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
- 2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- 1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; ⁽²²⁾ il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su

autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 20 (venti) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione⁽²³⁾ riferito alla sola parte funzionale delle opere.

(se del caso)

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, dopo non meno di _____ (_____) giorni⁽²⁴⁾, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di _____ (_____) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi degli articoli 158, 159 e 160 del d.P.R. n. 207 del 2010. La sospensione può avvenire per uno o più d'uno dei seguenti motivi:⁽²⁵⁾

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____.

(solo in caso di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che preveda, in sede di gara, l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, aggiungere il seguente comma)

5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 15. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della

richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 17.1 Interruzioni totali o parziali del servizio per effettive cause di forza maggiore

L'Impresa garantisce la continuità del servizio; lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore riconosciuti comunque dalla Provincia.

Si specifica che:

- non sono considerati causa di forza maggiore, a mero titolo di esempio, la mancata reperibilità/disponibilità del personale dell'Impresa che dipendesse da cause imputabili alla Ditta medesima e comunque per carenze organizzative in materia di sostituzione delle assenze.
- per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
- le interruzioni del servizio per causa di effettiva e oggettiva di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna.
- nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, si applicheranno le penali previsti negli articoli seguenti;
- l'interruzione anche solo parziale del servizio senza giustificato motivo può costituire clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C .

Nel caso in cui, si ribadisce per circostanze non imputabili all'Impresa, questa si trovi nell'impossibilità parziale o totale di erogare il servizio, la stessa Impresa deve comunicarlo con la massima sollecitudine alla Provincia affinché la stessa possa adottare le misure del caso. In ogni caso l'Impresa dovrà dimostrare di essersi effettivamente attivata con tutte le necessarie azioni organizzative per ridurre quanto più possibile i disagi. Non saranno pagate le prestazioni non effettivamente rese. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico.

Art. 17.2 Responsabilità - risarcimento

L'appaltatore è responsabile dell'effettuazione del servizio sino alla scadenza del contratto. La ditta offerente assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di tecniche o altro che violino brevetti o diritti d'autore. La stessa assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione a programmi forniti od in relazione al loro uso. L'appaltatore si impegna quindi a tenere indenne l'Amministrazione da spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui sia condannata la stessa con sentenza passata in giudicato.

Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il programma fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso sia vietato o divenga comunque impossibile, l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere all'appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso del programma, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce, oppure di modificare o sostituire il programma in modo che la violazione abbia termine, di risarcire tutti i danni che l'Amministrazione abbia patito a seguito della violazione medesima. L'appaltatore sarà tenuto a risarcire la Provincia per il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. Qualora il danno non dovesse essere risarcito nel termine fissato nella lettera di richiesta, la Provincia potrà direttamente avvalersi per l'importo corrispondente della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore che, in questo caso, dovrà essere reintegrata nel termine previsto dal presente capitolato.

Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione ⁽²⁶⁾

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo _____ per mille (euro _____ e centesimi _____ ogni mille) ⁽²⁷⁾ dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____ . ⁽²⁸⁾
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. ⁽²⁹⁾
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità ⁽³⁰⁾

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro ____ (_____) ⁽³¹⁾ giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. ⁽³²⁾

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a _____ (_____) ⁽³³⁾ giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie **(se previste)** e sottocategorie disaggregate ⁽³⁴⁾ di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 5; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici)

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;
- d) _____.

7. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO - La Provincia pagherà il prezzo offerto in sede di gara per ogni mese di noleggio e prestazione effettivamente resa. Il corrispettivo offerto dall'Impresa in sede di offerta economica ed è rinvenibile nel contratto.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 24. Eventuali ⁽³⁵⁾ lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 40;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Divieto di ⁽³⁶⁾ anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al ____ % (_____ per cento) ⁽³⁷⁾ dell'importo contrattuale.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al ____ % (_____ per cento) ⁽³⁸⁾ dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione

competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro ____ (_____) ⁽³⁹⁾ giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di ____ (_____) ⁽⁴⁰⁾ giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁴¹⁾ previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁴²⁾;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 8.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

- a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁴³⁾, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito. ⁽⁴⁴⁾

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, ⁽⁴⁵⁾ in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 ⁽⁴⁶⁾ allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, ⁽⁴⁷⁾ in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁴⁸⁾; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. ⁽⁴⁹⁾
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

(solo per lavori per i quali sia possibile, anche solo in teoria, la partecipazione di imprese raggruppate con classifica non superiore alla II, aggiungere)

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁵⁰⁾ e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁵¹⁾ per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁵²⁾. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. ⁽⁵³⁾
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, ⁽⁵⁴⁾ così distinta: ⁽⁵⁵⁾
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
- partita 2) per le opere preesistenti: euro _____ ,
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro _____ ,
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro _____ . ⁽⁵⁶⁾
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
- (scegliere una delle seguenti opzioni)***
- (opzione 1: divieto di franchigia)***
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- (opzione 2: ammissibilità della franchigia – opzione sconsigliata vivamente)*** ⁽⁵⁷⁾
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, la Stazione appaltante riconosce i seguenti scoperti e le seguenti franchigie, per le quali l'indennizzo resta comunque a carico dell'appaltatore e può essere recuperato avvalendosi della garanzia fideiussoria o di ogni altro credito vantato dall'appaltatore medesimo nei confronti della Stazione appaltante:
- partita 1) scoperto ___ %, minimo euro _____ massimo euro _____ franchigia euro _____ ,
- partita 2) scoperto ___ %, minimo euro _____ massimo euro _____ franchigia euro _____ ,
- partita 3) scoperto ___ %, minimo euro _____ massimo euro _____ franchigia euro _____ ,
- (in ogni caso, sia per l'opzione 1 che per l'opzione 2)***
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. ⁽⁵⁸⁾
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. ***(se sono previste categorie scorporabili aggiungere il seguente periodo)***. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
- (solo per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, aggiungere il seguente comma)***
7. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a ___ (_____) ⁽⁵⁹⁾ mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁶⁰⁾; a tale scopo:
- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004; ⁽⁶¹⁾
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al ___ % (_____ per cento) ⁽⁶²⁾ dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, ⁽⁶³⁾ causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. ⁽⁶⁴⁾ Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 162, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.
10. La Provincia si riserva la facoltà di apportare modifiche alla localizzazione degli apparati del sistema o alla loro tipologia in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto circolatorio, conseguenti all'adozione di nuovi strumenti di pianificazione della mobilità o per eventuali richieste di modifica che dovessero essere formulate da Enti preposti e sovraordinati. Qualora, in corso d'esecuzione del contratto, siano richieste prestazioni aggiuntive, le stesse dovranno essere regolarizzate con apposito affidamento.
11. La Ditta aggiudicataria è tenuta a porre rimedio senza ritardi e a proprie spese, ad ogni difetto od inconveniente segnalato dall'Amministrazione, salva la prova che difetti ed inconvenienti derivino da

cause diverse dalla cattiva esecuzione, da materiali difettosi, da errori di progettazione o propria inerzia o negligenza. Le eventuali procedure di riparazione/sostituzione saranno curate e a carico della ditta appaltatrice

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: ⁽⁶⁵⁾
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ⁽⁶⁶⁾ ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto articolo 29, comma 5, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; ⁽⁶⁷⁾
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del

Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ⁽⁶⁸⁾

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ⁽⁶⁹⁾

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ⁽⁷⁰⁾ ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

(scegli una delle seguenti due opzioni)⁽⁷¹⁾

(opzione 1: appalti dove NON sono previste categorie scorporabili o subappaltabili)

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento),⁽⁷²⁾ in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

(opzione 2: appalti dove sono previste categorie scorporabili o subappaltabili)

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento),⁽⁷³⁾ in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 e l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:⁽⁷⁴⁾

- a) i lavori individuati all'articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria;⁽⁷⁵⁾ il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;⁽⁷⁶⁾
- b) i lavori individuati all'articolo 4, comma 2, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
- c) i lavori individuati all'articolo 4, comma 2, lettera c), possono essere subappaltati per intero;

(in ogni caso, sia per l'opzione 1 che per l'opzione 2)

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto d.P.R.;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori⁽⁷⁷⁾ da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - 3) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore,⁽⁷⁸⁾ ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 154.937,07,⁽⁷⁹⁾ l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998⁽⁸⁰⁾ ⁽⁸¹⁾; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998,⁽⁸²⁾ il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.⁽⁸³⁾
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
 4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

(scegliere una delle due opzioni seguenti) ⁽⁸⁴⁾

(opzione 1: pagamento diretto dei subappaltatori)

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

(opzione 2: pagamento all'appaltatore, salvi i casi speciali previsti dalla legge)

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. ⁽⁸⁵⁾ In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti. ⁽⁸⁶⁾

(se sono previsti «strutture, impianti e opere speciali» elencati all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto dall'articolo 4, comma 4, aggiungere il seguente periodo)

In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al precedente articolo 4, comma 4, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. *(in ogni caso)* In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

(in ogni caso, sia per l'opzione 1 che per l'opzione 2)

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto d.P.R.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di VICENZA ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione

alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
 - c) se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6,

del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, ⁽⁸⁷⁾ ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁸⁸⁾ da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽⁸⁹⁾, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati (**scegliere una della seguenti opzioni: Opzione 1**) della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010. (**Opzione 2**) di $1/$ __ (un _____) ⁽⁹⁰⁾ della percentuale di incidenza delle spese generali e dell'intera della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
 5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a $1/5$ (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ⁽⁹¹⁾

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. ⁽⁹²⁾
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e smaltiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e smaltiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203. ⁽⁹³⁾

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero ____ esemplar_ del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «D».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI al Titolo I della Parte prima

Allegato «A»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

<i>Elemento di costo</i>		<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	euro	7	%
2)	Materiale	euro	75	%
3)	Trasporti (ql/Km)	euro	15	%
4)	Noleggi	euro	3	%
totale		euro	100	%

squadra tipo:

Operai specializzati	n.	2
Operai qualificati	n.	2
Manovali specializzati	n.	2

Allegato «B»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

		<i>euro</i>
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	213.611,00
1.b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.360,00
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	215.971,00
2.a	Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)	%
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)	
3	Importo del contratto (2.b + 1.b)	
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	2 %
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10 %
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)	%
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)	
6.b	di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)	
6.c	per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)	
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)	
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)	
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7	mesi
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)	
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)	
8.c	di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)	
8.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)	
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)	
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1	
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7	
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14	giorni
12.a	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18	‰
12.b	Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo	‰
.....	

1. RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO – art. 34
 - 1.1 RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DI PROGETTO
 - 1.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - 1.2.1. Documentazione fotografica S.P. 349 al chilometro 79+990
 - 1.2.2. Documentazione fotografica S.P. 349 al chilometro 84+800
2. RELAZIONI SPECIALISTICHE – art.35
 - 2.1 RELAZIONE GEOLOGICA- GEOTECNICA
3. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO – art. 36
 - 3.1 STATO DI PROGETTO al Km 79+990 – Planimetria, prospetto e sezione
 - 3.2 STATO DI PROGETTO al Km 84+800 – Planimetria, prospetto e sezione
 - 3.3 STATO DI PROGETTO ai Km 79+990 e 84+800 – Segnaletica – Planimetria generale
4. CALCOLO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE – art. 37
 - 4.1 RELAZIONE DI CALCOLO ED ILLUSTRATIVA OPERE IN CEMENTO ARMATO
 - 4.2 CEMENTI ARMATI – CARPENTERIA FERRO - Tracciamento Fondazioni – Fili Fissi
5. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI – art. 38
 - 5.1 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO NORMALE, MANUALE D'USO E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
6. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – art. 39
 - 6.1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
 - 6.1.1. Tabella senso unico alternato regolato da movieri
 - 6.1.2. Tabella senso unico alternato regolato da semaforo
 - 6.2 LAYOUT PSC al Km 79+990
 - 6.3 LAYOUT PSC al Km 84+800
 - 6.4 STIMA ONERI SICUREZZA
 - 6.5 FASCICOLO DELL'OPERA
 - 6.6 QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
7. CRONOPROGRAMMA LAVORI – art. 40
 - 7.1 CRONOPROGRAMMA
8. ELENCO PREZZI UNITARI – art. 41
 - 8.1 ELENCO PREZZI UNITARI
9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO – art. 42
 - 9.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - 9.2 LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
 - 9.3 QUADRO ECONOMICO
10. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI – art. 30
 - 10.1 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
11. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – art. 43
 - 11.1 SCHEMA DI CONTRATTO
 - 11.2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ente appaltante: PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio competente:

Settore Lavori Pubblici

ASSESSORATO A _____

UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____

LAVORI DI**Installazione di due postazioni di rilevazione della velocità ai Km 79+990 e 84+800****Progetto per la sicurezza della Strada Provinciale 349 "Costo" in Comune di Cogollo del Cengio (VI).**

Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto esecutivo:

STUDIO PICCIONI Associato Soresina (CR) – Ing. Pierluca Piccioni

Direzione dei lavori:

Dott. Ing. Pierluca Piccioni

Progetto esecutivo opere in c.a.

Direzione lavori opere in c.a.

Dott. Ing. Pierluca Piccioni

Dott. Ing. Pierluca Piccioni

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Progettista dell'impianto _____

Responsabile dei lavori: _____

Coordinatore per la progettazione: _____

Dott. Ing. Pierluca Piccioni

Coordinatore per l'esecuzione: _____

Dott. Ing. Pierluca Piccioni

Durata stimata in uomini x giorni: _____

Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico del procedimento: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 215.971,00**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro 213.611,00****ONERI PER LA SICUREZZA: euro 2.360,00****IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _____**

Gara in data _____, offerta di ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____

_____, classifica _____

_____, classifica _____

direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati euro
	categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____

telefono: _____ fax: _____ http://www._____.it E-mail: ____@_____

PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale e della formazione della fognatura e di ogni altro manufatto.

A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fossero indicati dalla D.L., le modifiche necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati.

L'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di tutte le opere in elevazione e/o interrate con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine come per i lavori in terra.

Scavi

Gli scavi dovranno essere a regola d'arte, provvedendosi da parte dell'Impresa a tutti quelli sbadacchiamenti e puntellature che risultassero necessari onde impedire franamenti e ad adottare tutti quegli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione e sorgive raccogliendole in appositi drenaggi, canaletti o tubi e guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento.

L'obbligo delle puntellature s'intende, se necessario, anche ai fabbricanti, con particolare riguardo ai rivestimenti ed alle zoccolature eventualmente esistenti.

L'Impresa resta l'unica responsabile degli eventuali danni ed è tenuta a provvedere a proprie spese alla rimozione delle materie franate e al rifacimento delle sezioni correnti.

Gli scavi dovranno contornarsi di resistenti sbarre di difesa per la sicurezza dei pedoni e dei veicoli. Le tavole di tali parapetti dovranno mantenersi imbiancate ed essere prive di chiodi sporgenti e scheggiature.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli e dei pedoni, al di sopra degli scavi, si costituiranno adeguati ponti provvisori muniti di opportuni parapetti.

I materiali provenienti dagli scavi o dalla demolizione e che non devono essere riutilizzati per i reinterri e per ulteriori lavori saranno portati a rifiuto nelle località indicate dalla Direzione dei Lavori.

I materiali invece che debbono essere reimpiegati saranno depositati in cumuli lateralmente agli scavi o in idonee località adiacenti ai lavori, disponendoli in modo da recare il minimo disturbo al traffico.

Riguardo la lunghezza delle tratte da scavare l'Impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni della Direzione dei Lavori senza che ciò possa costituire titolo a speciale compenso.

Gli attacchi per eventuali gallerie saranno fatti nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori; ne l'appaltatore potrà fare eccezione o pretendere speciali compensi qualunque sia la distanza dei punti d'attacco. Il fondo degli scavi non potrà presentare infossature o sporgenze rispetto al piano delle livellette che sono indicate nel profilo longitudinale.

Lungo le strade pubbliche di ogni genere e categoria, sia durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo per cui restano aperti, l'Impresa dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza al transito dei pedoni, degli animali ed ai veicoli a giudizio e dietro indicazioni della Direzione dei Lavori.

Nella esecuzione degli scavi dovrà essere posta particolare attenzione per non danneggiare gli impianti tecnologici esistenti e relativi manufatti interrati e superficiali o in elevazione, che ne sono oggetto di intervento. Tali impianti possono essere schematicamente indicati nelle tavole di rilievo dello stato di fatto.

Resta inteso che tali rilievi hanno valore indicativo e che l'Impresa deve perciò di volta in volta informarsi presso gli enti gestori per non procurare i danni sopra temuti. La riparazione di eventuali danni e gli oneri relativi sono a carico dell'Impresa.

Nel prezzo degli scavi è sempre compreso anche l'onere del reinterro e/o per il trasporto alle pubbliche discariche.

Per gli scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso e quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento, così generalmente definiti, tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli di allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevamenti anche per costruirvi opere di sostegno, e quelli per la formazione di cunette, fossi e canali.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui al comma precedente, per le fondazioni delle opere d'arte.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che, in fase di esecuzione, verrà ordinata dalla Direzione dei Lavori.

Le profondità che si trovano indicate sui disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avente egli diritto al pagamento del solo lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I lavori di scavo di qualsiasi natura, di sbancamento o di fondazione, eseguito a mano o con mezzi meccanici, saranno eseguiti in modo da evitare ristagni delle acque freatiche o meteoriche nelle sedi dei lavori stessi, essendo l'Impresa tenuta ad adottare, a sua cura e spese e di sua iniziativa, tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per l'abbassamento della falda, anche con l'impiego, a suo carico, di pompe di adeguata potenza con motore elettrico o a scoppio e, sempre a suo carico esclusivo, di eventuali impianti Wellpoint o altri impianti speciali.

Gli scavi di sbancamento saranno valutati con l'apposito prezzo di Elenco con la loro effettiva cubatura ma con scarpate non più aperte dell'uno su uno. Pertanto, agli effetti contabili, tali scavi saranno computati con la detta scarpa o quella minore risultante all'atto esecutivo, restando gli altri maggiori scavi a carico dell'Impresa, oltre alle relative eventuali spese di maggiore occupazione del terreno. Per la misurazione del corpo stradale si seguirà il metodo delle sezioni ragguagliate. Gli scavi a sezione obbligata per la posa delle tubazioni ad elementi prefabbricati di qualsiasi tipo (conglomerato cementizio semplice o armato, cemento-amianto, polietilene, metalliche, ecc.), a qualsiasi profondità sotto il piano di campagna o sotto il piano di sbancamento, saranno valutati convenzionalmente a pareti verticali, con larghezze pari ai diametri interni nominali, o dimensioni trasversali interne delle tubazioni, più complessivi 50 cm.. La stessa larghezza complessiva di 50 cm. verrà contabilizzata per eventuali scavi eseguiti esclusivamente per la posa in opera di cavi elettrici direttamente interrati.

Naturalmente non si farà luogo a duplicati di misure. Gli scavi per far luogo a fondazioni di manufatti in genere, da eseguire con l'impiego di palancole, saranno contabilizzati e pagati, per la parte al di sotto della quota di infissione delle palancole, quota fissata insindacabilmente dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo, con il prezzo d'Elenco depurato del ribasso e con i volumi risultanti dal prodotto delle basi d'appoggio delle platee di fondazione per la loro profondità sotto detta quota di infissione delle palancole, tenuto conto degli spessori di eventuali sottofondazioni ordinate dalla Direzione dei Lavori.

I volumi di scavo sopra le quote di infissione delle palancole saranno pagati con il prezzo degli scavi di sbancamento, ammettendo una maggiore larghezza in piano, tutt'attorno alle palancole stesse, di un metro e con scarpate non più aperte dell'uno su uno, qualunque dovesse essere la sagoma adottata dall'Impresa come già detto a proposito degli scavi di sbancamento nel presente articolo.

Gli scavi per la costruzione di canali di fognatura con qualsiasi sezione da realizzarsi in opera con getti di calcestruzzo, qualunque possano risultare le sezioni effettive degli scavi, rispetto a quelle convenzionali di cui appresso, saranno contabilizzati e pagati a pareti verticali, in base alla larghezza fra i parametri esterni della sagome previste aumentata di cinquanta centimetri su ambedue i lati della sezione, e cioè di complessivi 100 cm. in più rispetto all'ingombro trasversale dei manufatti.

In genere gli scavi per i vari manufatti saranno sempre contabilizzati a pareti verticali, in base ai volumi risultanti dal prodotto delle basi delle fondazioni per la loro profondità sotto la quota del terreno o del piano di sbancamento. Anche per detti manufatti si computeranno gli scavi tenendo conto di una maggior larghezza, oltre i parametri esterni dei muri d'ambito, di cinquanta cm. per complessivi cento cm.

Per caditoie e pozzetti di allacciamento eseguiti in opera, la maggiorazione è di soli cinquanta cm. Sono altresì a carico dell'Impresa tutti gli eventuali provvedimenti accessori, di qualsiasi genere ed entità, che si rendessero necessari per puntellazioni, sbadacchiature ecc. nell'impiego di tavolati o di palancole lignee, metalliche o in c.a. Con i prezzi di Elenco per le palancolate vengono compensati pure l'infissione, il recupero e l'eventuale perdita. Sono a carico dell'Impresa il carico e il trasporto a rifiuto, per qualsiasi sistemazione di tutti i materiali di scavo che non dovessero trovare reimpiego in sito e la loro sistemazione, senza particolari compensi, a formazione di rilevati anche a sagoma; nei prezzi degli scavi sono pure compresi i reinterri a ridosso delle murature con materiale proveniente dallo scavo stesso, l'estirpazione di piante e ceppaie o di manufatti che si rinvenissero nel terreno durante i lavori di scavo.

Come è stato già detto si ripete in forma esplicita che saranno a carico dell'Impresa, e compresi nei prezzi d'Elenco, tutti gli oneri per l'impiego di pompe e di impianti Wellpoint per l'abbassamento della falda e del suo mantenimento a conveniente profondità. Il loro funzionamento durante l'esecuzione di opere d'arte sarà continuo anche in ore notturne e festive, fintanto che sia intervenuta stagionatura dei calcestruzzi cementizi e degli intonaci, e ciò anche in relazione a sottopressioni di falda. I volumi degli scavi saranno

determinati in base a quanto stabilito nel Capitolato e con il metodo delle sezioni ragguagliate; in tale computo dovranno solo assumersi le sezioni tipo descritte in progetto. La Direzione dei Lavori si riserva però il diritto di adottare altri metodi di misura in casi speciali; se il metodo esposto non riuscisse a suo giudizio di sufficiente approssimazione.

I prezzi dell'Elenco relativi agli scavi, come ogni altro, devono intendersi come prezzi medi, valevoli cioè per tutte le opere appaltate.

Le Imprese concorrenti sono espressamente tenute ad eseguire, prima della presentazione delle offerte, tutti gli accertamenti necessari sulla natura dei terreni interessati dai lavori e da tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo degli scavi e di tutte le lavorazioni in genere. I reinterri a lato e sopra i manufatti saranno eseguiti a strati con spessori adeguati al mezzo costipante impiegato e comunque non superiori a trenta cm. I prezzi esposti in Elenco per pompe, aggettamenti, prosciugamenti e simili, devono intendersi valevoli soltanto per particolari lavori che la Direzione dei Lavori dovesse ordinare e pagare in economia.

Rilevati - Sottofondi - Rivestimenti - Muri di sostegno - Parapetti

I rilevati per la costituzione e/o l'eventuale risanamento del sottofondo saranno eseguiti, per quanto possibile, con il materiale proveniente dagli scavi ponendo la massima scelta del medesimo; verranno esclusi i terreni vegetativi, quelli con humus, radici, erbe, materie organiche in genere. La Direzione dei Lavori giudicherà, insindacabilmente sull'idoneità dei materiali. L'onere per la formazione dei rilevati con materiale proveniente da scavi deve intendersi compreso nei prezzi degli scavi nei quali, tale onere, è stato valutato. Il prezzo dell'Elenco relativo ai rilevati verrà invece applicato solo ed esclusivamente ai rilevati che venissero realizzati, su esplicito ordine della Direzione dei Lavori, con materiali provenienti dalle cave di prestito; in tal caso i volumi verranno valutati con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai dati di rilievo eseguiti in contraddittorio con l'Impresa. Con tale prezzo si intendono compensati tutti gli oneri inerenti al prelievo dei materiali in terreni di proprietà private o di enti pubblici o demaniali (indennità di cava, scavo, carico, sistemazione della cava a sfruttamento ultimato ecc.), al trasporto, alla sistemazione a rilevato con l'impiego di tutti i mezzi idonei per raggiungere l'addensamento prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Dal computo dei volumi dei rilevati si deterranno i volumi delle opere d'arte e dei materiali altrimenti pagati; gli eventuali cedimenti ed assestamenti del piano di posa dei rilevati non verranno considerati, essendo tali oneri valutati nel determinare il prezzo d'elenco per i rilevati. Il materiale posato a strati non superiori a 30 cm. sarà adeguatamente costipato a giudizio della Direzione dei Lavori. Le scarpate dei rilevati avranno l'inclinazione indicata nelle sagome di progetto oppure quella diversa inclinazione che risulterà necessaria in sede esecutiva, in relazione alla natura e consistenza dei materiali con i quali si dovranno formare i rilevati. Altrettanto dicasi per le scarpate previste o che risulterà necessario in sede esecutiva di assegnare per i tratti da tagliare in trincea o a mezza costa. Resta comunque rigorosamente stabilito che l'inclinazione da assegnare alle scarpate dei tagli dovrà essere quella di volta in volta prescritta dalla Direzione dei Lavori. Pertanto, mentre l'Impresa resta obbligata a provvedere agli ulteriori tagli che le venissero ordinati per raggiungere l'inclinazione ordinata in sede esecutiva, anche se questa inclinazione fosse minore di quella eventualmente prevista in progetto, senza che essa possa accampare diritti o pretese di compensi oltre il pagamento dei maggiori tagli ordinari coi prezzi di Elenco relativi; nessuna liquidazione quantitativa e quindi nessun pagamento verrà fatto per maggiori scavi che essa avesse eseguito arbitrariamente senza ulteriore e diverso ordine della Direzione dei Lavori, oltre la linea di inclinazione della scarpata prevista in progetto, oppure fissata in precedenza dalla Direzione dei Lavori. Le scarpate dei rilevati, le sponde ed il fondo dei fossi a fianco della strada o dei canali irrigui saranno rivestiti con strato superficiale di idoneo spessore di terra vegetale forte, non sabbiosa, anche per facilitare l'inerbimento. Se verrà ordinato dalla direzione dei Lavori, dovranno avere un rivestimento di ciotoli o pietrame, a secco o in malta, a seconda dei casi.

Al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale lungo le scarpate del rilevato o che le acque a monte delle scarpate in taglio provochino danni derivanti dallo scorrimento (ruscellamento), potranno essere ordinate, oltre le normali piantagioni e inzollature come opere in verde, graticciate viventi con andamento trasversale alla massima pendenza, sfalsate tra loro.

A cilindratura finita la massicciata dovrà presentarsi chiusa e ben assestata così da non dar luogo a cedimenti al passaggio del compressore.

Il modulo di deformazione misurato mediante prova di carico su piastra che dovrà risultare non inferiore a 800 kg./cm.2 misurato nell'intervallo di carico tra 0,5 e 1,5 Kg./cm.2. Le prove di carico su piastra sono a carico della ditta appaltatrice e dovranno essere eseguite almeno ogni 500 mq. di superficie e comunque a discrezione della d.l.

Nei tratti di strada sui quali le scarpate non trovassero sicuro appoggio le terre saranno sostenute con muri a secco, in malta o calcestruzzo cementizio armato, secondo quanto è prescritto in progetto o sarà prescritto insindacabilmente dalla Direzione di Lavori.

I muri suddetti saranno costruiti pure a sostegno delle scarpe dei tagli, ogni qualvolta questi dovessero per notevole altezza essere praticati in terreni soggetti a scoscendimenti.

I parapetti da eseguirsi sui ponti e ponticelli e sui muri di sostegno avranno in tutta la loro estensione dimensioni e fattura indicati in progetto. All'atto esecutivo la Direzione dei Lavori potrà disporre l'esecuzione di parapetti di altro tipo, dando le opportune disposizioni.

Reinterri

Il reinterro degli scavi dovrà essere eseguito in modo che:

- per la natura del materiale e modalità di costipamento, non abbiano a formarsi in prosieguo di tempo, cedimenti o assestamenti irregolari;
- i condotti o manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, quando siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti;
- si formi un'intima unione tra il terreno naturale ed il materiale di riempimento, così che, in virtù dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.

Per conseguenza, benchè ai reinterri si debba, di norma, provvedere utilizzando i materiali di risulta degli scavi, questi ultimi saranno scelti in modo che non contengano corpi di origine organica, quali legno, torba e simili che possono successivamente provocare assestamenti e sprofondamenti.

Parimenti devono essere eliminati corpi estranei voluminosi, quali grosse pietre, ciottoli o simili, che potrebbero lesionare i manufatti durante i reinterri o, a costipamento avvenuto e durante il costipamento stesso, determinare concentrazione di carichi sui condotti.

Il rinalzo, dal fondo dello scavo fino ad un'altezza di 30 cm. sopra il vertice della tubazione o sopra la soletta di copertura di cunicoli o collettori, a soletta piana, verrà realizzato con compattazione eseguita manualmente con apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati dei manufatti, ad evitare il determinarsi di spinte trasversali ed, in particolare lo spostamento dei condotti realizzati con elementi prefabbricati. Al di sopra del rinalzo, seguirà il riempimento della fossa, stendendo il materiale in successivi strati con spessore adeguato al mezzo costipante impiegato ed alla natura del materiale stesso, senza che la tubazione venga danneggiata.

Gli oneri per la formazione dei reinterri, come già precisato in articoli precedenti, devono intendersi compresi nei prezzi degli scavi, essendosi valutati detti oneri nei prezzi degli scavi medesimi.

Particolare cura bisogna porre nella fase del reinterro e relativo costipamento per non incorrere negli inconvenienti detti all'art. 41 circa il danneggiamento delle reti tecnologiche interrato esistenti.

Il sottofondo, il rinfianco, il ricoprimento dei tubi in polietilene ad alta densità, in P.V.C. o in Poliestere Rinforzato con Fibre di vetro per fognature, acquedotti ed altre canalizzazioni saranno eseguite con sabbia secondo le indicazioni delle I.I.P. (Istituto Italiano dei plastici) e/o le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché secondo le istruzioni della Direzione dei Lavori.

Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, rimanendo perciò vietato, di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione dei Lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni da parte dell'Amministrazione, alla quale spetta ai sensi dell'art. 52 del Capitolato Generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quelli provenienti dagli scavi in genere, di cui si è accennato nel precedente art. 41: e l'Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 52. La Direzione dei Lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 41.

Demolizione della sovrastruttura stradale

La demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi importanza, dovrà essere effettuata con tutte le più attente precauzioni e con ogni accorgimento in dipendenza delle particolari esigenze della circolazione e delle specifiche richieste degli Enti proprietari delle strade.

L'esecuzione degli scavi, comprendenti il disfacimento delle sovrastrutture stradali, verrà compensata con i prezzi degli scavi medesimi e nel modo fissato nell'apposito art. di questo capitolo.

Sempre in relazione a esigenze di circolazione la Direzione dei Lavori potrà prescrivere la demolizione delle singole strade o dei vari tronchi delle medesime, in modo che abbia luogo in più riprese.

La demolizione delle sovrastrutture stradali dovrà comprendere anche la rimozione dei marciapiedi di qualunque materiale e dimensione essi siano.

Deve essere posta particolare cura nell'esecuzione di lavori di disfacimento al fine di non procurare danni alle reti tecnologiche esistenti che non sono da rimuovere e rifare.

Particolare cura dovrà essere posta anche per non danneggiare le murature o eventuali rivestimenti o zoccolature delle murature stesse.

Ogni danno provocato alla rete tecnologica, alle murature suddette o ad altri manufatti dovrà essere riparato a cura e spese dell'Impresa.

Le demolizioni delle sovrastrutture stradali verranno misurate nelle volumetrie sviluppate e valutate secondo il metodo delle sezioni ragguagliate come indicato al solo scopo esemplificatorio nelle tavole degli sterri.

La Direzione dei Lavori potrà indicare profondità di scavo maggiori o minori rispetto a quanto indicato nelle tavole suddette.

In tal caso si faranno misure in contraddittorio.

Conglomerati cementizi

Generalità: l'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, e comunque prima dell'inizio dei getti, all'approvazione della Direzione dei Lavori:

- i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi;
- lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
- la verifica a stabilità delle opere in calcestruzzo armato.

Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme già precedentemente specificate.

Cemento: sarà dei tipi 325 o 425 e risponderà perfettamente ai requisiti fisici e chimici prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Potrà essere del tipo Portland o pozzolanico, a seconda delle necessità di impiego.

L'Impresa dovrà preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bontà, costanza del tipo e continuità di fornitura; dovrà fare controllare periodicamente anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le caratteristiche del cemento presso un laboratorio ufficiale per prove su materiali, intendendosi in caso responsabile l'Impresa della bontà del cemento impiegato.

Il dosaggio di cemento sarà indicato nei rispettivi articoli di elenco e riferito al metro cubo di getto finito. Resta però facoltà della Direzione dei Lavori di prescrivere un diverso dosaggio, nel qual caso verrà conteggiata la sola variazione in più o in meno con il solo prezzo del cemento.

Inerti: dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate al CAPO III.

La composizione granulometrica degli inerti sarà determinata, per i vari calcestruzzi, secondo formule preposte dall'Impresa e accettate dalla Direzione dei Lavori, in modo da ottenere i requisiti di resistenza richiesti.

Per ogni tipo di calcestruzzo, tipo in genere determinato dalla massima dimensione degli elementi, dovrà essere previsto l'impiego di almeno tre classi di inerti, al fine di ottenere la granulometria richiesta.

Acqua: proverrà da fonti ben definite, che diano acqua limpida, dolce ed esente da tracce di cloruri o solfati.

Il rapporto acqua/cemento sarà stabilito dalla Direzione dei Lavori. La quantità d'acqua d'impasto, tenuto conto dell'umidità degli inerti, dovrà essere costantemente regolata in modo da rimanere nelle prescritte quantità totali. Qualora l'Impresa dovesse aumentare la quantità d'acqua, dovrà aumentare, a sue spese, la quantità di cemento in modo che rimanga fisso il prescritto rapporto acqua/cemento.

Confezione e trasporto: la confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e la miscela aggregati-cemento dovrà essere effettuata a peso.

Per le opere di minor importanza, la Direzione dei Lavori, potrà a suo insindacabile giudizio, consentire un dosaggio a volume.

In ogni caso l'impasto dovrà risultare di consistenza omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi il distacco di inerti) e lavabile (in modo che non rimangano vuoti nella massa o nella superficie dei getti dopo eseguita la vibrazione in opera).

La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggior impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo, salvo, d'accordo con la Direzione dei Lavori, aumentare adeguatamente il dosaggio di cemento, e ciò senza alcun compenso.

Il Direttore dei Lavori potrà consentire od ordinare l'impiego di aeranti e plastificanti in misura non superiore al 3% del peso totale del cemento; potrà altresì prescrivere l'impiego di anticongelanti, quando, per ragioni climatiche, se ne presenti la necessità.

L'uso di aeranti, plastificanti e anticongelanti sarà effettuato a cura e spese dell'Impresa senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi e sovrapprezzi per tale titolo.

E' escluso in ogni caso l'uso di sali anticongelanti per le strutture armate o comunque contenenti o a contatto con strutture metalliche.

Il trasporto del calcestruzzo a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione degli elementi costituenti l'impasto durante il percorso, dall'impianto di confezione al luogo di impiego.

Posa in opera: sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme e i cavi da riempire, in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati e alle prescrizioni del Direttore dei Lavori. Si avrà che cura in nessun caso si verificino cedimenti dei piani d'appoggio e delle pareti di contenimento.

I getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi, delle casseforme e nel caso di c.a., dei ferri di armatura da parte della Direzione dei Lavori.

Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura, in modo che le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue senza sbavature, vespai, incavi o irregolarità di sorta.

L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibrazioni con idonei apparecchi approvati dalla Direzione dei Lavori. All'uopo il getto sarà eseguito in strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiori a 50 cm. ottenuti dopo vibrazioni..

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze di aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida dosata a Q.li 6 di cemento per ogni mc. di sabbia.

I getti dei calcestruzzi, così come tutti gli altri lavori per la costruzione di condotti o altri manufatti, dovranno essere eseguiti all'asciutto, con la completa eliminazione dell'acqua dagli scavi. Tuttavia in qualche caso particolare, dove la Direzione dei Lavori lo consentisse, si potranno eseguire getti in presenza d'acqua; in tal caso l'Impresa dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti ed interventi necessari ad impedire che l'acqua dilavi i getti o ne pregiudichi il pronto consolidamento e la resistenza finale.

A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi usando i mezzi più idonei allo scopo e tutte le cautele.

Il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori.

Durante il periodo di stagionatura, i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere, nonchè protetti in modo efficace da temperature troppo basse o troppo alte.

L'Impresa è tenuta a lasciare provvisoriamente o definitivamente nelle murature in calcestruzzo cementizio semplice o armato, i vuoti e vani per applicazione e l'alloggiamento di piastre mensole, meccanismi, apparecchi, ecc. o per le future immissioni di condotte di qualsiasi tipo senza che ciò le dia diritto a chiedere compensi di qualsiasi genere.

Prove e controlli: è facoltà della Direzione dei Lavori di prelevare, quando lo ritenga opportuno, campioni di materiali o di conglomerato cementizio da sottoporre ad esami e prove di laboratorio; le spese relative saranno a carico dell'Impresa.

I calcestruzzi e tutte le murature in genere, siano essi per fondazioni o di elevazione, armati o no, verranno misurati a volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, in base a misure sul vivo, esclusivi intonaci, ove prescritti, e dedotti tutti i vani nella loro luce minima o di materiali di differente natura in essi compenetrati che dovranno essere pagati con i relativi prezzi di Elenco .

I prezzi d'Elenco per i calcestruzzi comprendono l'onere delle armature provvisorie, dei ponteggi ed ogni altra fornitura esclusi solo i ferri d'armatura per i c.a. e le casseforme che verranno compensati a parte con i relativi prezzi.

Opere in cemento armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme contenute nella legge 05.11.1971, nr. 1086 e nel Decreto Ministeriale 26.07.1985, oltre che nella normativa sismica per i ponti e per i terreni di fondazione di cui all' Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato ed a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento armato precompresso.

Le norme succitate s'intendono pertanto come qui letteralmente trascritte.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi firmati da un Ingegnere abilitato, e che l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati all'atto di contratto o alle disposizioni che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione esso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto riguarda a rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura importanza e conseguenza essi potranno risultare.

Tale responsabilità non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla direzione dei Lavori ed accertate dall'Appaltatore.

Ferro per cemento armato

Il tondino richiesto sarà del diametro richiesto, perfettamente calibrato e rispondente, in ogni caso alle vigenti disposizioni e prescrizioni di legge.

Sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature necessarie, curando che la posizione dei ferri corrisponda rigorosamente con quelle fissate nei disegni esecutivi.

L'Impresa non potrà iniziare nessun getto in calcestruzzo prima che la Direzione dei Lavori abbia verificati ed approvati i ferri di armatura.

Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura delle strutture in conglomerato cementizio, di qualsiasi tipo esso sia, verrà determinato mediante peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non necessarie, intendendo come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore di quella commerciale. Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo effettivo di ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I.

Manufatti in acciaio e lavori speciali

I manufatti in acciaio, in profilati comuni, speciali o in getti di fusione saranno pagati secondo i prezzi di Elenco.

Tali prezzi si intendono comprensivi della fornitura dei materiali, lavorazione secondo i disegni, posa e fissaggio in opera, verniciatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Il peso dei manufatti verrà determinato prima della posa in opera mediante pesatura in contraddittorio e stesura di apposito verbale.

Pozzetti

I pozzetti d'ispezione, d'immissione, di cacciata e quelle speciali per ogni genere di manufatti, verranno in genere gettati in opera secondo i tipi e con le dimensioni risultanti in progetto e saranno costruiti secondo le prescrizioni generali sui getti in calcestruzzo cementizio semplice o armato e saranno valutati e contabilizzati in base alle loro dimensioni.

Nel caso d'impiego di pozzetti prefabbricati, questi saranno del tipo, degli spessori e delle dimensioni prescritte, e verranno messi in opera su sottofondo in calcestruzzo e comunque secondo indicazioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Tutti i pozzetti saranno muniti di chiusino o delle caditoie o dei pezzi speciali in relazione alla loro destinazione e ubicazione.

Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio dei chiusini risulteranno lisce e sagomate in modo da consentire una perfetta aderenza e da evitare che si verifichino traballamenti. La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno.

La fornitura e la posa in opera di pozzetti prefabbricati, di chiusini, di caditoie, di innesti, di pezzi speciali, ecc. verranno valutate secondo il numero e gli articoli dell'Elenco Prezzi.

Casseforme e armature

Per le casseforme l'impresa può adottare i sistemi ed i materiali che ritiene più idonei e di sua convenienza, la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge e, in mancanza di queste, secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Le casseforme dovranno, in ogni caso, avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite e controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti. Le casseforme verranno computate e compensate con il relativo prezzo d'Elenco in base allo sviluppo delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio, solo per quanto sia esplicitamente indicato negli articoli di Elenco Prezzi.

Le armature di sostegno alle casseforme per getti in conglomerato cementizio, semplice od armato, a struttura orizzontale o verticale e comunque inclinata, non saranno mai compensate a parte, ma saranno comprese e compensate con i prezzi dei calcestruzzi semplici od armati o con i prezzi di altre opere.

Opere edili per impianti di telecomunicazione

Le canalizzazioni dovranno essere in P.V.C. serie normale, avente il diametro utile e lo spessore indicati in progetto, sigillate con idoneo mastice nei giunti a bicchiere. Dovranno essere poste alla profondità minima di 1 metro rispetto ai piani stradali definitivi. tale tubo dovrà avere il sottofondo, i rinfianchi e la cappa superiore in calcestruzzo cementizio a Q.li 2 di cemento 325 (armato nei tratti dove siano da temersi cedimenti a giudizio della D.L. o dell'Ente Gestore dell'opera) dello spessore minimo di 10 cm.

i pozzetti dovranno essere eseguiti secondo gli allegati di progetto e comunque secondo le indicazioni impartite dalla D.L. o dall'Ente Gestore. E' indispensabile che ad ogni telaio corrisponda il proprio chiusino. L'inosservanza di tale requisito comporterà un esito negativo del collaudo.

Il tracciato delle canalizzazioni, nonché il numero e la localizzazione dei pozzetti, dovranno rispettare le prescrizioni di progetto e potranno, in ogni caso, essere variati dalla D.L. o dall'Ente Gestore la rete in sede esecutiva, senza che l'Impresa possa accampare alcun diritto a ricompensa.

Tutte le opere dovranno essere rispondenti alle vigenti norme C.E.I. in materia.

Ad ogni pozzetto corrisponderà una derivazione della canalizzazione con pezzi speciali a carico dell'Impresa. Nelle canalizzazioni dovrà essere seguiti secondo le indicazioni e le varianti che la D.L. e/o l'Ente Gestore vorranno apportare, senza che l'Impresa possa accampare alcun diritto.

OPERE IMPIANTISTICHE “DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITÀ DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO”

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di collaudo dell'apparecchio. E' espressamente previsto che la Provincia potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto con comunicazione inviata all'Impresa almeno 30 giorni prima della scadenza del primo anno di vigenza dello stesso, senza nessuna motivazione di sorta e senza dover corrispondere all'impresa alcuna penale o risarcimento per il recesso anticipato. Se allo scadere del termine del contratto la Provincia non avrà provveduto a riaffidare l'appalto, l'Impresa sarà tenuta a prorogare il servizio medesimo per il periodo strettamente necessario per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. (Rif. art. 97, c. 11 del Codice). Non è prevista alcuna opzione di rinnovo.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Noleggio comprensivo d'installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di **N. 2 SISTEMI PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' VEICOLARE (ART. 142 ed ART. 201 del CDS) IN ABBINAMENTO AD APPOSITE TELECAMERE LETTURA TARGHE**, con collaudo e taratura LAT, in conformità alle norme CEI 64-8, CEI - UNEL e L. 37/08 e s.m.i., certificazioni e conformità, completi in opera. Dettaglio della fornitura:

- a) nr. 2 sistemi di rilevazione della velocità istantanea attivabili in opzione anche in maniera bi-direzionale e per velocità media in ciascuna sezione di strada (devono lavorare in coppia i due sistemi). In ogni caso il controllo deve essere reso possibile su due corsie di marcia, in maniera completamente indipendente ed in contemporaneità;
- b) nr. 2 telecamere di lettura targhe su due corsie di marcia, dotate di OCR a bordo camera;
- c) nr. 2 pali di supporto (altezza 6 metri dal piano stradale), con piastra tirafondi. Sullo stesso palo andrà installato l'apparato per la rilevazione della velocità e la telecamera di lettura targhe. La struttura non deve prevedere strutture a sbalzo sulla sede stradale, i pali andranno installati a bordo strada;
- d) nr. 2 quadri elettrici di alimentazione/distribuzione 230 V c.a. installati all'interno dei rispettivi pali, l'accesso al quadro dovrà essere garantito tramite portella metallica d'ispezione con chiusura che garantisca adeguata sicurezza (il quadro elettrico dovrà porsi ad un'altezza non inferiore a metri 1 dal piano stradale). Ciascun quadro elettrico dovrà essere composto da: interruttore magnetotermico differenziale da 10 A, presa elettrica di servizio con attacco universale, spia luminosa, presa dati (RJ45) per l'eventuale connessione cablata verso i dispositivi elettronici;
- e) nr. 1 centro di controllo composto da:
 - PC SERVER professionale installazione su armadio rack 19" abbinato ad unità di backup dati;
 - gruppo di continuità statico (UPS da 1000 VA) professionale, installazione su armadio rack 19";
 - software gestionali per sistemi controllo velocità e telecamere lettura targhe;
- f) nr. 2 antenne radio per connessione TCP/IP tra le postazioni di controllo e la rete informatica dell'Ente su cui risiederà il centro di controllo. Le antenne dovranno essere pienamente compatibili ed integrabili con la

rete wireless già in uso garantendo una banda passante non inferiore ai 200 Mbps (in download ed in upload);

- g) nr. 1 tablet con applicativo per visualizzazione in tempo reale dei transiti e delle eventuali segnalazioni provenienti dalle telecamere lettura targhe;
- h) applicativi per ulteriori smartphone e/o tablet (in quantità massima di nr.4 licenze) per visualizzazione in tempo reale dei transiti e delle eventuali segnalazioni provenienti dalle telecamere lettura targhe;
- i) Verifica iniziale (velocità puntuale) come disposto dal Decreto Ministeriale Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 13 giugno 2017;
- j) Verifica periodica (velocità puntuale) successiva alla prima con cadenza ogni 12 mesi e comunque da ripetersi nel caso di riparazioni e/o sostituzione di componentistica qualora il caso lo richieda;
- k) Le verifiche iniziali e periodiche di taratura dovranno essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento;
- l) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto installato e noleggiato (comprensivo di materiali di ricambio e/o riparazioni di parti guaste), con assunzione di responsabilità da parte dell'azienda aggiudicataria per danni provocati da atti vandalici, sinistri stradale, manomissioni ed eventi atmosferici. L'aggiudicatario dovrà garantire il corretto funzionamento di tutti i sistemi forniti per tutta la durata contrattuale;

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA'

Le apparecchiature di rilevazione dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a) essere omologata/approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accertamento, in modalità automatica senza la presenza dell'agente accertatore, delle violazioni previste dall'art. 142 tenendo conto di quanto indicato dall'art. 201 del Codice della Strada;
- b) il rilevamento delle violazioni dovrà avvenire senza interventi sulla sede stradale (SPIRE o tecnologia analoga), verranno premiati con punteggio più alto apparecchiature che utilizzano tecnologia in grado di rilevare transiti in condizioni di transito particolarmente complesse;
- c) l'apparecchiatura di rilevamento (unità di ripresa e sensore per rilevare il veicolo) dovrà essere posizionata su un sostegno metallico (palo) ad una altezza non inferiore a metri 6 (sei) dalla sede stradale. Nell'eventualità che sia previsto un armadio elettrico accessorio questo dovrà essere posizionato sul medesimo sostegno metallico ad un'altezza non inferiore a metri 4 (quattro) dalla sede stradale e l'accesso cavi protetto con guaine metalliche e/o carter metallici. In altri termini la postazione di rilevazione non deve prevedere in alcun modo il posizionamento di parti funzionali (elettriche ed elettroniche) facilmente raggiungibili ovvero a livello strada;
- d) l'apparecchiatura dovrà essere alimentata tramite fornitura elettrica Enel 230 V c.a., ed essere dotata di gruppo di continuità (UPS) che garantisca un' autonomia di funzionamento per almeno 30 minuti in assenza temporanea di alimentazione elettrica;
- e) l'apparecchiatura dovrà essere in grado di leggere automaticamente le targhe dei veicoli immatricolati in Italia ed esteri;
- f) l'apparecchiatura dovrà garantire la sincronizzazione oraria tramite GPS e/o server NTP;
- g) l'apparecchiatura dovrà garantire la completa gestione anche in remoto;
- h) l'apparecchiatura dovrà rilevare transiti in qualsiasi condizione meteo e utilizzare tecnologia a luce infrarossa;
- i) il documento di violazione prodotto dall'apparecchiatura, dovrà essere di ottima qualità, sarà costituito almeno da un FOTOGRAMMA DIGITALE (ripresa posteriore del veicolo in allontanamento), dovrà essere a colori ed eventualmente in bianco e nero in condizione di scarsa luminosità ambientale (orari notturni), ricavato in maniera automatica dal sistema di rilevazione senza alcun intervento da parte dell'operatore di polizia addetto alle convalide. In altri termini, in caso di un sistema che rileva l'infrazione tramite video, **il documento di infrazione dovrà essere esclusivamente fotografico ed essere estrapolato in modo automatico**, ovvero senza alcun intervento dell'operatore in merito alla scelta dei fotogrammi. Verranno premiati con punteggio più alto apparecchiature che forniscono un maggior numero di fotogrammi di contesto e di lettura targa;
- j) l'apparecchiatura di rilevazione dovrà essere in grado di effettuare eventuali rilevazioni multiple (di più veicoli in violazione) in contemporanea;
- k) l'apparecchiatura dovrà rilevare i veicoli transitanti su due corsie di marcia, in modo tale documentare violazioni per eccesso di velocità anche nel caso in cui essi si trovino nella corsia opposta (sorpasso);

- l) l'apparecchiatura, nel caso di rilevazioni multiple e più genericamente per ogni violazione, dovrà permettere di individuare con estrema certezza il veicolo che compie l'infrazione. Verranno premiati con punteggio più alto apparecchiature che permettono una migliore e più semplice individuazione del veicolo in violazione;
- m) l'apparecchiatura dovrà consentire in automatico, indipendentemente dal superamento dei limiti di velocità, la generazione delle statistiche (su base oraria, giornaliera, settimanale, mensile e annuale) inerenti a: velocità di transito in relazioni alle varie classi di appartenenza, numero di transiti suddiviso per classi di appartenenza;
- n) l'apparecchiatura dovrà attribuire in automatico le rispettive classi di appartenenza (almeno 3 classi) ovvero autoveicolo, motoveicolo e mezzo pesante;
- o) l'apparecchiatura ogni qualvolta rileverà un transito, dovrà inviarlo direttamente al centro di controllo ed in tempo reale senza significativi periodi di latenza al proprio interno. In caso di momentanea assenza di collegamento remoto dovrà poter memorizzare in locale almeno 120.000 transiti in modo da garantire la continuità del servizio ed il regolare funzionamento del sistema;
- p) nel documento di violazione oltre a quanto indicato al punto i) dovranno essere presenti e sovrainpresse le seguenti indicazioni:
 - località e direzione (scritti per esteso);
 - data e ora della violazione;
 - limite di velocità in vigore sulla strada soggetta al controllo;
 - velocità misurata in km/h;
 - numero di matricola dell'apparecchiatura di rilevazione;
 - numero progressivo di protocollo univoco associato in automatico ad ogni rilevazione
- q) le apparecchiature devono essere nuove, non provenienti da precedenti utilizzi.

TELECAMERE DI LETTURA TARGHE

In abbinamento all'apparecchiatura per il controllo della velocità veicolare, dovrà essere installata (sulla medesima struttura ad un'altezza non inferiore ai 3 mt dalla sede stradale, una telecamera dedicata per la lettura automatica delle targhe in transito avente le seguenti caratteristiche minime:

- a) risoluzione telecamera di almeno 3 Mpx;
- b) lettura delle targhe su due corsie di marcia (ripresa frontale in avvicinamento e posteriore in allontanamento).
- c) telecamera Fissa con Streaming video e cattura immagine in contemporanea che consenta video luminosi **anche in notturna** e lettura della targa.
- d) **Tecnologia Dual Shutter** con immagini di contesto **a colori anche di notte**. Riconoscimento **colore del veicolo** (almeno 8 colori);
- e) catalogazione della **tipologia del veicolo** Memoria Espandibile con SSD, OCR e Led IR integrati nelle telecamera Lettura free flow (assenza di sensori posizionati sulla sede stradale);
- f) lettura codice Kemler;
- g) caricamento su memoria interna di Black e White list. Memoria interna per il salvataggio in locale dei transiti nel caso di momentanea assenza di connettività remota;
- h) indicizzazione delle immagini nella parte bassa con tutte le informazioni relative al transito (luogo, data, ora, ecc.)
- r) Le telecamere devono essere nuove, non provenienti da precedenti utilizzi.

I transiti acquisiti dalla telecamera dovranno essere trasmessi in tempo reale direttamente verso centro di controllo. Le telecamere di lettura targhe dovranno sfruttare la medesima connettività ed alimentazione elettrica utilizzata dall'apparecchiatura per il controllo della velocità.

TRASMISSIONE DATI

Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla trasmissione e gestione dei dati in sicurezza. Sarà a cura dell'appaltatore creare una rete di comunicazione sempre attiva tra gli apparecchi di rilevamento delle infrazioni/telecamere lettura targhe ed il server della postazione informatica sita presso il locale indicato dall'Ente. Il trasferimento dati dovrà avvenire esclusivamente tramite rete wireless già presente nell'area dei siti d'installazione e messa a disposizione dalla stazione appaltante, in altre parole l'appaltatore dovrà fornire a corredo numero due antenne radio (una per ciascuna postazione) per connessione TCP/IP tra le postazioni di controllo e la rete informatica su cui risiederà il centro di controllo. Dovrà essere garantita la piena compatibilità tra i nuovi apparati ricetrasmittenti e l'infrastruttura presente, programmazioni ed interfacciamenti/adattamenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto fornito ed installato.

Il trasferimento dati dovrà avvenire in tempo reale direttamente sul centro di controllo remoto installato presso il sito indicato dalla stazione appaltante senza ingerenza alcuna di terze parti e senza transitare su pc/server/piattaforme informatiche/cloud/etc. esterni all' Ente.

POSTAZIONE INFORMATICA (CENTRO DI CONTROLLO)

Il centro di controllo dovrà permettere la gestione in remoto degli apparati di campo ed essere installato presso un sito indicato dalla stazione appaltante con conseguente collegamento alla rete informatica già in uso presso il sito stesso (ivi compreso l'accesso internet). Il centro di controllo sarà composto essenzialmente da una parte hardware (SERVER) ed una parte software la quale tramite un'interfaccia uomo-macchina permetterà al personale addetto di svolgere le diverse attività per cui si è stati preventivamente abilitati dall' amministratore di sistema. Caratteristiche minime del centro di controllo:

A. Caratteristiche della parte hardware (PC SERVER)

PC SERVER di pari o superiore tecnologia: doppio alimentatore rindondante (in caso di guasto di un alimentatore la funzionalità dell'apparato è garantita dal secondo alimentatore), gestione in RAID della memoria, quattro HDD in assetto mirroring, su slot frontali a sgancio rapido. Due HDD da 1TB per il sistema operativo/programmi, due HDD da 4TB cad. per l'archiviazione dei dati. **Caratteristiche tecniche minimali, in dettaglio** : Intel Xeon QC E3-1220V6 3.0 GHz, Windows 2012 Server, HDD: 2 x 3.5" da 2 TB SAS + 2 x 3,5" da 1 TB SAS (max 8 HDD), Ram: 16 GB GB DDR4 (max 64 GB, Architecture: Up to 2400MT/s DDR4 DIMMs, Memory type: UDIMMs), Raid: PERC H330 (Raid livelli 0, 1, 10, 5, 50), doppia scheda di rete: Broadcom® 5720, alimentatore: 2 x 495W.

Installazione a monte della linea elettrica di alimentazione di un gruppo di continuità statico (UPS) online a doppia conversione (onda sinusoidale pura) da 1000 VA e che comunque garantisca un'autonomia in caso di assenza rete Enel circa 25 min, collegato tramite porta USB al server per garantire il pieno controllo del medesimo e spegnimenti assistiti. Su richiesta della stazione appaltante dovrà essere garantita l'eventuale implementazione di un HDD di rete (NAS per copie di sicurezza dei dati e degli archivi storici) da 4TB (2 x 4TB RAID in assetto mirroring) posizionabile in un luogo diverso da quello dove risiede il SERVER).

B. Software gestionale ed interfaccia uomo macchina (gestione apparecchiatura controllo della velocità)

La componente software ed interfaccia uomo macchina dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- l'espandibilità del numero di apparecchiature collegate, mantenendo la stessa architettura generale, previo eventuale adeguamento dell'hardware (storage di memoria e capacità disco);
- la possibilità di espansione ad altre apparecchiature per il controllo del traffico (anche di fornitori diversi tra loro);
- la gestione centralizzata dei dati proveniente dai vari apparati periferici di rilevazione, ovvero acquisire i dati dalle postazioni periferiche in maniera automatica;
- consultazione dei dati e delle immagini ricevute dai vari apparati periferici di rilevazione in modalità WEB, ovvero senza la necessità di installare alcun software client sulle postazioni operatore;
- piena compatibilità con software gestionali delle violazioni forniti da terze parti (SeGec di MegASP);
- garantire le seguenti funzionalità:
 - gestione profili operatore
 - gestione livelli operatore
 - gestione gruppi operatore
 - statistiche operatori (sanzioni confermate, sospese, annullate)
 - statistiche di transito
 - creazione e gestione di black list, con invio delle segnalazioni tramite e-mail (foto + dati relativi al transito)
 - funzionalità di ricerca dei transiti con relativi fotogrammi, tramite opportuni filtri: targa (anche carattere parziale), varco, data e ora, velocità, ADI
 - controllo remoto dello stato di funzionamento delle apparecchiature di rilevazione, tramite segnalazione sinottica
 - analisi dei transiti, visualizzazione dei fotogrammi e convalida/sospensione/annullamento dei transiti
 - oscuramento manuale della targa (e del lunotto anteriore, ove la condizione lo richieda) dei veicoli eventualmente ripresi nei fotogrammi dell'illecito ed estranei all'illecito stesso
 - archiviazione delle infrazioni con attribuzione del codice ADI ai fotogrammi

- esportazione del flusso sanzionatorio verso gestionale di terze parti
- conservazione e storicizzazione su apposito data-base di tutti i dati acquisiti

C. Software gestionale ed interfaccia uomo macchina (telecamera lettura targhe)

La componente software ed interfaccia uomo macchina dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- l'espandibilità del numero di telecamere collegate, mantenendo la stessa architettura generale, previo eventuale adeguamento dell'hardware (storage di memoria e capacità disco);
- la gestione centralizzata dei dati proveniente dalle varie telecamere, ovvero acquisire i dati dalle postazioni periferiche in maniera automatica;
- storicizzare di tutti i transiti acquisiti per un periodo temporale configurabile a piacere, possibilità di ricerca tramite filtri: targa (anche caratteri parziali) varco, data, ora, targa segnalata, allert specifico, ecc. Visualizzazione ed esportazioni delle immagini relative al transito con ad esso associate le informazioni, esportazione dei transiti anche in formato tabellare;
- interrogazione in tempo reale presso le banche dati Ministeriali al fine della verifica copertura assicurativa, revisione veicolo, veicolo rubato, veicolo posto sotto sequestro;
- controllo targhe inserite in Black List locale ed invio delle segnalazioni (allert);
- invio delle segnalazioni (allert) in tempo reale tramite e-mail, con anche differenziazione dei destinatari in relazione alle varie tipologie di segnalazioni
- visualizzazione in real-time a monitor e delle segnalazioni ricevute ed invio di queste ultime verso tablet / smartphone al fine di permettere alla pattuglia posta a valle del punto di rilevazione l'immediato fermo del veicolo per le verifiche del caso;
- differenziazione degli allert in base al tipo di segnalazione:
 - veicolo non assicurato
 - veicolo con revisione scaduta
 - veicolo rubato
 - veicolo posto sotto sequestro
 - veicolo presente in B.L (indicazione della tipologia di controllo con possibilità di personalizzazione differenziata).

MANUTENZIONE

a) Deve essere garantita un'attività costante di manutenzione, con eventuale riparazione e/o sostituzione, di parti di ricambio, in tempi ridotti (tempi di intervento non oltre le 48 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento; segnalazione che potrà avvenire a mezzo e-mail, telefonata ad un numero di reperibilità attivo 0-24).

a) Deve essere garantito un servizio di Help Desk attivo per almeno 8 ore al giorno (nella fascia lavorativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00) dal lunedì a sabato ed un contatto telefonico di sicura reperibilità attivo tutti i giorni H 24.

b) Il ripristino alla normale funzionalità deve essere garantito in ogni caso entro le 36 ore lavorative successive dall'inizio dell'intervento;

d) Il collaudo e la taratura dello strumento dovranno avvenire annualmente, entro la data di attivazione, anche nel caso di sostituzione di parti essenziali. Tutte le operazioni e costi di taratura sono a carico dell'Impresa;

L'impresa dovrà garantire un servizio on-line per il supporto remoto del software oltre che per supporto telefonico per la risoluzione di eventuali problematiche tecniche legate all'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento;

OPERE DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Fanno parte integrante del servizio di noleggio:

- Progettazione esecutiva del sistema nel suo complesso;
- Fornitura e posa delle postazioni periferiche di rilevazione delle violazioni e telecamere lettura targhe;
- Realizzazione delle opere civili relative alle postazioni periferiche (scavi, plinti in cls, posa del palo, ecc);
- Attivazione, configurazione, test e collaudo dell'intero sistema con emissione di apposita certificazione di corretta installazione e corretto funzionamento (da ripetersi ogni 12 mesi);
- Verifiche iniziali e periodiche di taratura che dovranno essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da

ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento;

- Manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di noleggio comprensiva della fornitura di pezzi di ricambio e/o riparazione delle parti guaste ed assunzione di responsabilità per danni procurati ai sistemi di rilevazione in seguito ad atti vandalici, sinistri stradali ed eventi atmosferici.
- Verifiche periodiche (trimestrale) di corretto funzionamento degli apparati;
- Servizi e prestazioni utili a garantire il miglior risultato per la stazione Appaltante;
- Attivazione di quanto oggetto dell'appalto entro 60 giorni dalla stipula del contratto;

FORMAZIONE

L'appalto comprende la formazione del personale addetto alla gestione del sistema nel suo complesso, da tenersi presso la sede della Polizia Locale e/o in desktop remoto e/o collegamento telefonico (su espressa concessione da parte della Stazione Appaltante), successivamente al collaudo del sistema, per almeno **72 ore** annue anche in diverse sessioni concordate tra le parti.

SERVIZI AGGIUNTIVI

E' facoltà della ditta aggiudicatrice offrire servizi e/o prodotti aggiuntivi e/o migliorie tecniche al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio oggetto dell'appalto; si precisa, al riguardo, che tali servizi o prodotti aggiuntivi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto dal presente capitolato.

-
- ¹ In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207 del 2010, sopprimere le parole «e Piano di qualità».
- ² In caso di lavori in economia previsti sin dall'origine sopprimere la parola «Eventuali».
- ³ In caso di lavori finanziati parzialmente o totalmente dall'Unione Europea sopprimere le parole «Divieto di».
- ⁴ Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
- ⁵ Sopprimere, a seconda del caso, la parole «generali» oppure «specializzate».
- ⁶ Completare con l'acronimo pertinente e la declaratoria sintetica delle opere generali (serie OG) o specializzate (serie OS).
- ⁷ Sopprimere, a seconda del caso, la parole «generali» oppure «specializzate».
- ⁸ Completare con l'acronimo pertinente e la declaratoria sintetica delle opere generali (serie OG) o specializzate (serie OS).
- ⁹ Sopprimere in tutto o in parte e ridenominare le lettere adattando la disciplina al caso specifico.
- ¹⁰ Lavorazioni di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori appartenenti alle categorie OG11, OG12, OS2-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS22, OS25, OS27, OS28, OS29, OS30, OS34.
- ¹¹ In presenza di una sola categoria di cui all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, sopprimere la parola «ciascuna».
- ¹² Adattare alla forma singolare o plurale a seconda del caso.
- ¹³ Eventuali categorie scorporabili di cui all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (OG11, OG12, OS2-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS22, OS25, OS27, OS28, OS29, OS30, OS34), di importo superiore al 10% ma non superiore al 15% dell'importo totale dell'appalto, nonché eventuali categorie scorporabili OG e altre categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS9, OS10, OS12-B, OS15, OS16, OS17, OS19, OS24, OS31, OS33, OS35), di importo superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto.
- ¹⁴ Se non ricorre la fattispecie di cui alla lettera a), sopprimere le parole «diversi da quelli di cui alla precedente lettera a),».
- ¹⁵ Nel solo caso di procedura negoziata sopprimere le parole «nel bando di gara», in ogni altro caso sopprimere le parole «nella lettera di invito».
- ¹⁶ Lavorazioni di importo superiore al 10% del totale dei lavori o a 150.000 euro, definite a qualificazione NON obbligatoria, appartenenti alle categorie OS1, OS6, OS7, OS23, OS26, OS32.
- ¹⁷ Nel solo caso di procedura negoziata sopprimere le parole «nel bando di gara», in ogni altro caso sopprimere le parole «nella lettera di invito».
- ¹⁸ La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle sottocategorie deve essere pari all'aliquota della categoria che le assorbe.
- ¹⁹ Indicare nella colonna della % l'incidenza delle singole categorie omogenee di lavori.
- ²⁰ In caso di lavori in economia previsti sin dall'origine sopprimere la parola «Eventuali».
- ²¹ Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.
- ²² Cancellare le parole «, oppure la perdita di finanziamenti comunitari» per lavori che non sono assistiti dai finanziamenti comunitari.
- ²³ Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
- ²⁴ Adeguare la circostanza al caso specifico, in coerenza con il cronoprogramma. Ad esempio quando di tratti di lavori che oggettivamente si svolgono in tempi diversi con soluzione di continuità (es. intervento su edificio sportivo separato da una sospensione coincidente con un previsto periodo di manifestazioni ecc.).
- ²⁵ Indicare l'elenco delle possibili condizioni che possono prevedibilmente essere necessarie per una sospensione.
- ²⁶ Se non vi è apprezzabile interesse, da parte della Stazione appaltante, ad una ultimazione anticipata del lavoro, cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 dell'articolo.
- ²⁷ Completare con la misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille.
- ²⁸ Indicare, dopo l'aggiudicazione, l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.
- ²⁹ Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

-
- ³⁰ *In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207 del 2010, sopprimere le parole «e Piano di qualità».*
- ³¹ *Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.*
- ³² *Articolo 43, comma 10, d.P.R. n. 207 del 2010.*
- ³³ *Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.*
- ³⁴ *Se non previste all'articolo 5, sopprimere le parole «e sottocategorie disaggregate».*
- ³⁵ *In caso di lavori in economia previsti sin dall'origine sopprimere la parola «Eventuali»; si veda l'articolo 2.*
- ³⁶ *In caso di lavori finanziati parzialmente o totalmente dall'Unione Europea sopprimere le parole «Divieto di».*
- ³⁷ *In genere fissare una percentuale in relazione all'importo complessivo dei lavori e al tempo contrattuale di ultimazione; in genere utilizzare una percentuale tra il 20 e il 25 per cento dei lavori; aumentabile per importi e tempi di esecuzione modesti, riducibile per importi e tempi rilevanti.*
- ³⁸ *Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.*
- ³⁹ *Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda della complessità e della consistenza del medesimo conto finale.*
- ⁴⁰ *Non più di 30 giorni ai sensi dell'articolo 174 del d.P.R. n. 207 del 2010. Si consiglia un termine più breve (es. 15 giorni).*
- ⁴¹ *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁴² *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁴³ *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁴⁴ *In caso di procedura aperta sopprimere le parole «/ alla lettera di invito»; in caso di procedura ristretta o di procedura negoziata sopprimere le parole «al bando di gara e al disciplinare di gara».*
- ⁴⁵ *Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.*
- ⁴⁶ *Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.*
- ⁴⁷ *Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile».*
- ⁴⁸ *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁴⁹ *Sopprimere le parole «L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010» in caso di appalti di importo inferiore a 619.748 euro.*
- ⁵⁰ *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁵¹ *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁵² *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁵³ *Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.*
- ⁵⁴ *Con adeguata motivazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, può essere prevista una somma superiore all'importo del contratto.*
- ⁵⁵ *Gli importi delle partite 2) e 3) sono da prevedere in relazione ai rischi e alla complessità del lavoro ecc.*
- ⁵⁶ *Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.*
- ⁵⁷ *Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di riconoscere gli scoperti o le franchigie deve evidenziare la circostanza nel bando di gara. Peraltro non si vede una immediata utilità nella scelta di questa opzione.*
-

-
- ⁵⁸ Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza è irrilevante per la Stazione appaltante in quanto l'importo deve essere liquidato per intero dall'assicurazione la quale avrà diritto alla ripetizione sull'appaltatore dell'importo della franchigia o dello scoperto.
- ⁵⁹ Completare con l'indicazione del periodo di manutenzione, che non può essere superiore a 24 mesi.
- ⁶⁰ Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
- ⁶¹ Dopo l'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
- ⁶² Completare con le parole «10», oppure «5» (valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di altri lavori.
- ⁶³ In caso di lavori in economia non previsti sin dall'origine sopprimere le parole «previsti dal contratto».
- ⁶⁴ In caso di lavori in economia non previsti sin dall'origine sopprimere le parole «previsti dal contratto».
- ⁶⁵ Cancellare le parole «e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto» se tale fattispecie non è prevista.
- ⁶⁶ In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC in originale», in caso di Stazione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC».
- ⁶⁷ Cancellare il periodo da «Ai sensi dell'articolo 29 ... » fino a «... può essere autocertificata» dopo la scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 29, comma 5, del Decreto n. 81.
- ⁶⁸ Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
- ⁶⁹ Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
- ⁷⁰ Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
- ⁷¹ Scegliere l'opzione in coerenza con l'articolo 4.
- ⁷² In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti, sostituire le parole «30% (trenta per cento)», con le parole «20% (venti per cento)».
- ⁷³ In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti, sostituire le parole «30% (trenta per cento)», con le parole «20% (venti per cento)».
- ⁷⁴ Sopprimere in tutto o in parte e ridenominare le lettere adattando la disciplina al caso specifico in coerenza con l'impostazione dell'articolo 4, comma 2.
- ⁷⁵ Qualora vi sia una sola categoria rientrante in tale fattispecie, sopprimere le parole «, dell'importo di ciascuna categoria».
- ⁷⁶ Qualora vi sia una sola categoria rientrante in tale fattispecie, sopprimere le parole «per i lavori della stessa categoria».
- ⁷⁷ Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e all'importo dei lavori», con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso.
- ⁷⁸ In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC del subappaltatore, in originale», in caso di Stazione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore».
- ⁷⁹ Decorso il termine di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire l'importo di «euro 154.937,07» con l'importo di «euro 150.000,00».
- ⁸⁰ In caso di appalti di lavori di importo inferiore a 154.937,07 euro (poi a 150.000 euro) cancellare le parole da «a tale scopo ...», fino a «... del 1998».
- ⁸¹ Decorso il termine di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire le parole «di cui al d.P.R. n. 252 del 1998» con le parole «di cui agli articoli 84 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011».
- ⁸² Decorso il termine di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire le parole «dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1998» con le parole «dell'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011».
- ⁸³ Decorso il termine di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire le parole «dell'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.» con le parole «degli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo».
- ⁸⁴ L'opzione dell'eventuale pagamento diretto dei subappaltatori va evidenziata nel bando di gara (procedura aperta) o nella lettera di invito (procedura ristretta), ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del Codice dei contratti.
-

-
- ⁸⁵ *Articolo 15 della legge n. 180 del 2010.*
- ⁸⁶ *Articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2010.*
- ⁸⁷ *Decorso il termine di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituire le parole «all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994» con le parole «agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011».*
- ⁸⁸ *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁸⁹ *Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.*
- ⁹⁰ *Completare con una frazione; ad esempio «1/2 (un mezzo)» oppure «1/4 (un quarto)» o altra frazione.*
- ⁹¹ *Cancellare la parte che non interessa se non sono previsti scavi o demolizioni.*
- ⁹² *Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che alcuni materiali di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilità della Stazione appaltante (es. terreno di coltivo per la formazione di giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all'appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per la Stazione appaltante.*
- ⁹³ *Verificare l'assenza dell'obbligo di utilizzo di materiali riciclati.*